



Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria
Sezione staccata di Reggio Calabria

Relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2020



Reggio Calabria, 21 febbraio 2020



Tribunale amministrativo Regionale della Calabria
Sezione staccata di Reggio Calabria

Il Presidente

1. Relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2020

Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria
Sezione staccata di Reggio Calabria

Relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario
2020

I

Rivolgo, anche a nome dell'Ufficio, un cordiale saluto a tutti coloro che sono qui convenuti: alle Autorità civili, militari e religiose, ai colleghi ed ai magistrati di tutte le giurisdizioni, agli avvocati del libero Foro, dell'Avvocatura dello Stato e delle Avvocature degli enti pubblici, agli esponenti del mondo accademico e agli organi di stampa e di informazione.

Un saluto particolare e un sentito benvenuto al Presidente Giancarlo Pennetti, che dal mese di luglio dello scorso anno presiede il TAR Calabria. La sua esperienza e la sua pacatezza costituiscono per tutti un punto di riferimento saldo nello svolgimento dell'attività giurisdizionale nella Regione.

Saluto e ringrazio vivamente il Cons. Cesira Casalaguinda, magistrato del TAR Napoli, per aver raggiunto questa sede in rappresentanza del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa.

Un saluto ancora a tutti gli intervenuti: sono davvero onorata e grata dell'attenzione e dell'interesse che, con la vostra presenza, avete voluto riservare a questa sede giudiziaria.

II

Avvio la mia relazione fornendo alcuni dati relativi al contenzioso che ci ha occupato nello scorso anno.

Nel 2019, alla sezione di Reggio Calabria sono stati presentati 759 ricorsi, 106 in più rispetto al precedente anno.

Nell'ambito dei nuovi ricorsi in ingresso, si è registrato un significativo incremento delle istanze cautelari: in oltre il 40% dei ricorsi presentati, è stata, infatti, proposta domanda cautelare e, in un buon numero di casi, superiore a quello degli anni scorsi, è stata depositata anche richiesta di intervento urgente monocratico, ai sensi dell'art. 56 c.p.a..

A fronte di questi 759 nuovi ricorsi, il Collegio ha adottato, nel 2019, 198 ordinanze cautelari, con un tempo medio di definizione della fase cautelare molto contenuto, pari ad appena 29 giorni, calcolato, *ad abundantiam*, dalla data di deposito del ricorso. Il dato è forse già noto agli addetti ai lavori, perché è stato inserito nella relazione sull'attività della giustizia

amministrativa presentata il 5 febbraio scorso dal Presidente Filippo Patroni Griffi e già pubblicata on line sul sito istituzionale: i tempi più rapidi di tutta Italia, dopo quelli del TAR Trento, attestati intorno ai 26 giorni.

Questo risultato è stato raggiunto dalla Sezione di Reggio Calabria puntando soprattutto sui tempi immediati di redazione e deposito delle ordinanze, nella maturata e rinnovata consapevolezza che, nel servizio reso dalla giustizia amministrativa, la tempestività della risposta cautelare costituisce un profilo di efficienza ed effettività prezioso e qualificante, che non trova riscontro in altri settori della giustizia.

Inoltre, ad oggi, dei 759 nuovi ricorsi, ben 226 sono stati già esaminati e definiti. Il 30% circa dei ricorsi proposti nel 2019 ha, quindi, avuto immediatamente una risposta cautelare o una definizione nel merito.

In tutto il 2019, sono state pubblicate 632 sentenze, di cui 52 nella forma della sentenza “breve”, resa ai sensi dell’art. 60 c.p.a.. Considerevole anche il numero dei decreti decisori, 487, con un consequenziale significativo calo dell’arretrato.

Al 31 dicembre 2019, i ricorsi pendenti presso questa Sezione risultano, infatti, essere 1.430, mentre alla

stessa data del 2018 erano 1.775 e a dicembre del 2017, quando ho assunto le funzioni di Presidente, erano 2.152.

La Sezione ha lavorato, dunque, fattivamente per la riduzione dei ricorsi pendenti e in attesa di definizione da più anni, avvalendosi di diversi strumenti e strategie organizzative, compresa l'adesione al piano di smaltimento nazionale.

Sono state, infatti, celebrate nel corso dell'anno 2019 tre udienze straordinarie di merito, cui hanno preso parte tutti i magistrati in servizio presso questa Sezione e in una anche un magistrato, il cons. Alessandra Sidoti, del TAR Sicilia, sede di Catania. In esito alle predette udienze straordinarie, sono stati definiti con sentenza 93 ricorsi.

La buona produttività registrata nel 2019 la si deve all'impegno corale dell'Ufficio, in tutte le sue componenti.

La si deve al Dirigente, Dott. Pasquale Alvaro, ai componenti della Segreteria e dell'Ufficio per il processo che hanno curato l'attività propedeutica alla definizione dei giudizi suscettibili di provvedimento monocratico decisorio, che hanno provveduto alla selezione dei ricorsi da inserire nel piano di smaltimento o, per le

udienze ordinarie, all'individuazione di quelli più urgenti o dei giudizi connessi e che, più in generale, hanno assolto alle molteplici incombenze che servono a rendere, al contempo, celere e proficuo lo svolgimento dell'attività giurisdizionale.

La si deve ai magistrati che compongono la Sezione, i colleghi Gabriella Caudullo, Andrea De Col e Antonino Scianna.

L'impegno profuso da tutti loro è stato davvero esemplare. Esemplare non solo nel senso di ammirevole, ma anche nel senso che esso, in quanto ammirevole, costituisce appunto un esempio, un esempio forte e vivificante.

Desidero, quindi, ringraziarli sentitamente, nella solennità di questa cerimonia, per la professionalità e la dedizione con la quale hanno affrontato il lavoro anche nell'anno appena trascorso ed ancor di più per ciò che continueranno a fare, dal momento che – ci tengo molto a sottolinearlo –, pur potendo ottenere il trasferimento presso sedi più prossime alle loro città di provenienza, hanno tutti scelto di rimanere qui, a Reggio Calabria, disponibili nel proseguire insieme in questo impegno.

Dopo questi ultimi anni di continui avvicendamenti, la loro permanenza presso questa sede rinsalda la speranza

di offrire alla provincia reggina una risposta di giustizia meno affannosa e più adeguata alle peculiarità del territorio.

III

Tra l'altro, questa Sezione sconta, da tempo, non solo ripetuti *turn over*, ma anche una pesante scopertura dell'organico.

In occasione della cerimonia dello scorso anno, avevo segnalato il disagio nel quale si era venuta a trovare la Sezione per la repentina assegnazione al TAR del Lazio, dall'1 gennaio 2019, di un magistrato, la Dott.ssa Emanuela Traina, la quale appena pochi mesi prima, da neo-referendario, aveva assunto servizio qui a Reggio Calabria.

Conclusosi a novembre 2019 il concorso per referendario, che era stato bandito nel 2017, al momento della ricognizione dei posti vacanti nei Tribunali, la sede di Reggio Calabria aveva inizialmente visto sfumare la possibilità di ripristinare la situazione *quo ante*, ossia di ottenere, quantomeno, l'assegnazione del quarto magistrato, che da tempo, più volte destinato a Reggio Calabria "sulla carta", per ragioni, di volta in volta diverse, non aveva potuto prestare regolare servizio presso questa sede.

Successivamente, l'organo di autogoverno della giustizia amministrativa, dopo approfondita istruttoria nella quale si è tenuto conto, non solo del numero ragguardevole e nuovamente crescente di ricorsi, ma anche della tipologia del contenzioso (connesso ad una peculiare realtà socio-economica, che – duole dirlo – è pur sempre depressa e connotata da un alto livello di criminalità), ha rivisto la propria iniziale determinazione di non procedere all'assegnazione di nuovi magistrati e ha, invece, garantito la copertura di un posto tra quelli ancora scoperti nel nostro organico.

Costituisce, quindi, motivo di grandissima soddisfazione l'arrivo, proprio pochi giorni or sono, del neoreferendario Dott. Alberto Romeo, che, proveniente dalla magistratura ordinaria, ha optato per la magistratura amministrativa, scegliendo come prima sede di servizio Reggio Calabria.

Gli rinnovo i miei più vivi complimenti per l'importante obiettivo raggiunto, peraltro con risultati molto lusinghieri che rispecchiano la sua elevata preparazione, e insieme gli auguri di un sereno avvio di carriera, che – ne sono certa – sarà per lui assai ricca di soddisfazioni.

Rinnovo anche il mio sentito ringraziamento ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati della Provincia, alla Camera

amministrativa di Reggio Calabria e al Consiglio Nazionale Forense per le iniziative assunte per far sì che la grave scopertura dell'organico della Sezione venisse ripianata.

La sensibilità e la solerzia dimostrata dalla classe forense per le peculiari esigenze lavorative di questa sede staccata hanno costituito un validissimo supporto alla richiesta che avevo inoltrato all'organo di autogoverno, volta, appunto, a rivedere le assegnazioni dei neomagistrati, supporto senza il quale non escludo che il risultato sperato non sarebbe stato raggiunto.

Ma le emergenze in ordine all'organico continuano purtroppo ad affliggerci. Se si è riusciti a ridurre la scopertura nell'organico dei magistrati, nella seconda parte del 2019 si sono determinate delle gravissime carenze nell'ambito del personale di Segreteria.

Dal mese di ottobre, è stato collocato a riposo il sig. Antonio Volpe, da aprile del 2002 in servizio presso la Sezione di Reggio Calabria, che colgo l'occasione per salutare e ringraziare per l'eccellente e silenzioso servizio svolto in questi anni.

Da dicembre, è in aspettativa dal servizio il dott. Costantino Nassis, che ha superato il corso-concorso per Dirigenti della SNA: a lui i nostri più fervidi auguri per

questo brillante risultato, cui si accompagna, però, l'inevitabile dispiacere di dovere, per il momento, rinunciare al suo prezioso servizio.

A questi avvenimenti si sono sommate delle assenze prolungate del personale di Segreteria, determinate da varie esigenze personali, speriamo transitorie, che hanno aggravato la già difficile situazione venutasi a determinare e rispetto alla quale non è per nulla facile trovare soluzioni rapide ed adeguate.

Il personale in servizio ha continuato a lavorare con molta serietà e, nonostante si ritrovi davvero ridotto all'osso, opera alacramente per assolvere al meglio ai propri compiti e per coadiuvare i magistrati nell'attività giurisdizionale. Il Segretario generale, dal canto suo, ha immediatamente speso grandi energie per rimodulare attività e mansioni del personale, al fine di garantire un'organizzazione interna, razionale ed efficiente.

Provo, pertanto, un forte rammarico all'idea che, nonostante l'impegno da tutti profuso, gli utenti del servizio, amministrazioni, cittadini, avvocati possano aver registrato disfunzioni o patito inefficienze.

Di tutto questo mi scuso, sperando che il disservizio avvertito sia stato minimo, ma è chiaro che la situazione

non è tollerabile nel lungo periodo e mi auguro davvero che le unità mancanti possano a breve essere sostituite.

IV

Procedo adesso ad illustrare l'attività della Sezione, da un punto di vista qualitativo, con un cenno alle questioni più significative trattate nell'anno appena decorso, rinviando, chi fosse interessato a ulteriori notizie e approfondimenti, alle massime diligentemente predisposte dai giovani laureati che svolgono il tirocinio formativo presso questo Tribunale, con il coordinamento del collega Andrea De Col.

Il contenzioso introdotto nel 2019, quanto alle materie interessate, non presenta delle rilevanti differenze rispetto a quello degli altri anni.

I giudizi proposti hanno riguardato le materie più varie - come si può dedurre dall'allegata tabella che classifica i ricorsi - con una ulteriore diminuzione del rapporto percentuale tra giudizi di ottemperanza e altri giudizi e con un picco elevatissimo di ricorsi in materia di sicurezza pubblica, il più alto degli ultimi dieci anni.

Il primo ricorso depositato nel 2019 è stato quello, molto seguito a livello mediatico, del Comune di Riace avverso il provvedimento del Ministero dell'Interno di revoca dei benefici accordati all'ente nell'ambito dello

SPRAR, il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati. Il ricorso è stato definito con sentenza 21 maggio 2019, n. 356 – in atto appellata –, con la quale la Sezione, nell'accogliere il ricorso del Comune, si è soffermata sugli strumenti di partecipazione procedimentale e sul principio di proporzionalità che deve conformare il potere pubblico, evidenziando come, nel caso specifico, il forte impatto del provvedimento di revoca del contributo nei confronti del destinatario imponesse, in base appunto a tale principio, che l'agire dell'amministrazione fosse quanto più possibile rispettoso anche delle regole procedurali.

Tanti sono stati anche nel corso del 2019 i ricorsi nel settore dell'urbanistica e soprattutto dell'edilizia, con questioni che molto spesso hanno interessato pure la tutela del paesaggio.

Molteplici i giudizi riguardanti l'accesso al lavoro pubblico e quelli afferenti alla materia del pubblico impiego non contrattualizzato, relativi soprattutto ai trasferimenti di sede. Tra questi, merita di essere segnalato il giudizio definito con la sentenza "breve" n. 321 del 10 maggio 2019, nella quale il Collegio ha valorizzato il rapporto di convivenza *more uxorio*, ritenendolo incluso nel novero delle situazioni legittimanti il ricongiungimento familiare.

Numerosi ancora i giudizi di ottemperanza, soprattutto contro l'Azienda Sanitaria Provinciale volti ad ottenere l'esecuzione di sentenze di condanna al pagamento di somme di danaro, giudizi tutti caratterizzati tra l'altro, e da tempo, dalla mancata costituzione in giudizio dell'Azienda, fatto, questo, che rende più problematica sia la trattazione del processo (si pensi alla nota questione della notificazione del ricorso a mezzo PEC, cui rinvio comunque alle massime allegate), che la fase successiva dell'intervento sostitutivo del Commissario *ad acta*.

Sempre numerosi e complessi anche i giudizi di ottemperanza per l'esecuzione di sentenze rese in materia edilizia e su procedure ablatorie, nei quali l'intervento del Commissario sopraggiunge dopo lunghe procedure amministrative incomplete che non riescono a trovare un'agevole e pronta risoluzione neanche dopo la decisione del TAR, anche a causa, fra l'altro, del modificarsi nel tempo della situazione proprietaria privata, che spesso sfocia in una litigiosità aggiuntiva, sulla quale il giudice amministrativo non ha però giurisdizione.

Anche quest'anno sono stati parecchi, e assai più dello scorso anno, i ricorsi avverso le informazioni interdittive antimafia, 54 ricorsi, di cui 3 sul silenzio serbato dalla

Prefettura sull'istanza di aggiornamento *ex art.* 91, comma 5, D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, un numero elevato di ricorsi, tanto in termini assoluti quanto relativi, perché superiore a quello registrato in altre sedi che coprono un territorio molto più vasto e pure ad alto tasso delinquenziale.

Mi sembra anche significativo il fatto che, nella sua relazione, il Presidente del Consiglio di Stato, menzionando gli indirizzi assunti nel 2019 proprio in materia di interdittive antimafia, abbia richiamato due sentenze della III sezione del Consiglio, una, resa avverso una decisione del TAR Napoli, l'altra, avverso una decisione del TAR Reggio Calabria, le sedi appunto – sia pure tra loro molto diverse – che, da una disamina dei dati informatici a disposizione, risultano avere più ricorsi su questa materia.

Il dato complessivo analizzato è chiaramente rivelatore di un costante e vigoroso impegno della Prefettura di Reggio Calabria, unitamente alle Forze dell'Ordine, nel controllo, anche in chiave preventiva, del multiforme fenomeno dell'infiltrazione mafiosa nell'economia.

Ad esso corrisponde l'impegno di questa Sezione nel vaglio di legittimità, caratterizzato da una complessa analisi, a un tempo, di vicende imprenditoriali e di atti processuali penali e di polizia giudiziaria, complessità

che è accresciuta dall'ampia discrezionalità che contraddistingue il potere prefettizio in questa materia e dalla mancanza di un previo contraddittorio, sicché la sede processuale diviene il primo cruciale momento di confronto, dopo un procedimento che ha, peraltro, tempi medi di definizione piuttosto lunghi.

Sul profilo del contraddittorio, com'è noto, di recente il TAR Bari, con l'ordinanza n. 28 del 13 gennaio 2020, ha richiesto alla Corte di Giustizia UE di chiarire pregiudizialmente se gli artt. 91, 92 e 93 del D.Lgs. n. 159/2011, nella parte in cui non prevedono obbligatoriamente il contraddittorio procedimentale in favore del soggetto nei cui confronti il Prefetto si propone di rilasciare una informazione antimafia, siano compatibili con il principio del contraddittorio, così come ricostruito e riconosciuto quale principio di diritto dell'Unione.

Alla linea tratteggiata dal TAR Bari ha fatto prontamente eco la III sezione del Consiglio di Stato, la quale, con la sentenza n. 820 del 31 gennaio 2020, ha rilevato, *inciderter tantum*, che, ferma restando ogni cognizione della Corte UE sulla questione rimessale, l'assenza di una necessaria interlocuzione procedimentale in questa materia non costituisce un *vulnus* al principio di buona amministrazione, in quanto il diritto al contraddittorio

procedimentale e al rispetto dei diritti della difesa non è una prerogativa assoluta, ma può soggiacere a restrizioni giustificate da obiettivi di interesse generale.

Vedremo ~ si spera a breve ~ quali approfondimenti e sviluppi avrà questa delicata questione.

Rimanendo nel settore dell'ordine pubblico e del contrasto all'illegalità, va evidenziato un significativo incremento dei ricorsi e, quindi, dell'azione amministrativa volta a colpire e a prevenire qualsivoglia comportamento violento e irrispettoso del vivere civile.

Nel corso del 2019, infatti, oltre ad un elevato numero di ricorsi in materia di armi e di revoca della patente di guida, sono stati depositati molti ricorsi in materia di avviso orale, di Daspo e anche avverso provvedimenti di ammonimento emessi dal Questore ai sensi della legge n. 38 del 23 aprile 2009 in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori.

È un dato molto importante, che dice di un'azione sempre più capillare di contrasto alla criminalità comune e di tutela della libertà individuale ed affettiva della persona, un'azione altresì volta a proteggere quelle aggregazioni sociali e quegli ambiti, come la famiglia o

l'attività sportiva, ove la personalità umana deve poter trovare opportunità di sviluppo e di crescita.

Si mantiene pressoché stabile il numero dei ricorsi in materia di appalti pubblici (25 nel 2019, 24 nel 2018), soggetti al rito accelerato previsto dall'art. 120 c.p.a.. I tempi di risposta garantiti dalla Sezione sono stati davvero molto rapidi: in media 19 giorni per la definizione del giudizio cautelare, il tempo più basso, ancora una volta, dopo la sede di Trento; tutti i ricorsi, tranne due comunque già fissati, sono stati definiti nel merito e, al momento, risulta appellata una sola sentenza.

Al di là dei tempi e del numero dei giudizi – che di certo risente degli elevati costi processuali, ma è verosimilmente pure indicativo di una ridotta capacità progettuale e di spesa delle amministrazioni –, le questioni giuridiche di cui il Collegio è stato chiamato a occuparsi sono state varie e di notevole interesse, e alquanto impegnative, data l'accentuata instabilità della disciplina dei contratti pubblici: dalla omessa dichiarazione di precedenti condanne alla dibattuta questione dei costi della manodopera, nel caso specifico di gara d'appalto di servizi aventi natura intellettuale, dall'obbligo di assunzione di lavoratori disabili a questioni involgenti la valutazione delle offerte, sia in

generale che, più sovente, con riferimento al problema specifico del costo del lavoro.

Il TAR di Reggio Calabria è stato il primo, inoltre, ad affrontare il problema di diritto intertemporale conseguente all'abrogazione del rito superaccelerato, ad opera del D.L. n. 32 del 18 aprile 2019 (c.d. decreto sblocca-cantieri), entrato in vigore il successivo giorno 19.

Secondo la disciplina transitoria di cui al comma 5 dell'art. 1, le nuove disposizioni si dovevano applicare "ai processi iniziati dopo la data di entrata in vigore del decreto legge".

Con la sentenza n. 324 del 13 maggio 2019, adottata quando ancora il decreto era in corso di conversione, la Sezione ha rilevato che, "ai limitati fini della norma transitoria e nell'ambito della disciplina speciale del rito appalti", il processo può dirsi "iniziato" con la notifica del ricorso introduttivo, e non con il suo successivo deposito.

In ogni caso, la scelta legislativa sulla fase transitoria era obiettivamente oscura e infelice e, come osservato da più parti, sarebbe stato preferibile ancorare l'operatività della nuova disciplina processuale alla data di pubblicazione del bando o di spedizione dell'invito.

Meritano di essere menzionate ancora altre due pronunce, perché rese su questioni sulle quali non constavano precedenti specifici.

Una concerne la materia elettorale. Il caso esaminato riguardava un Comune con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, in cui era stata ammessa una sola lista di candidati e le operazioni erano state dichiarate nulle per mancato raggiungimento del *quorum*. La sentenza, la n. 694 del 5 dicembre 2019, esamina approfonditamente una serie di particolari questioni concernenti i cittadini residenti all'estero e iscritti nell'elenco A.I.R.E., a cominciare dal profilo della giurisdizione sino allo specifico problema della spedizione dell'avviso recante le indicazioni della data della votazione.

L'altra è una decisione, resa pure nel mese di dicembre, in materia di professioni e mestieri, in particolare sulla professione di guida turistica. Con la sentenza n. 726, la Sezione ha annullato sia il bando pubblicato dalla Città metropolitana di Reggio Calabria per l'esame di abilitazione all'esercizio dell'attività di guida turistica che le linee di indirizzo regionali approvate dalla Giunta della Regione Calabria nel 2014, ritenuti illegittimi in ragione della valenza ormai nazionale del titolo di guida turistica, riconosciuta dall'art. 3 della c.d. Legge europea

2013 (l. 6 agosto 2013, n. 97). Con la predetta decisione è stato rimarcato il vuoto normativo venutosi a creare a livello statale nel settore delle professioni turistiche, con la mancata indicazione di uniformi requisiti di accesso alla professione di guida nella sua nuova veste di rilievo nazionale.

Ho segnalato, fin qui, i ricorsi nelle quali l'impegno del Tribunale è stato più rilevante. In ultimo, vorrei segnalare una tipologia di ricorsi, che, al contrario, già in diminuzione nel corso degli ultimi anni, è risultata quasi totalmente assente nel 2019. Mi riferisco ai ricorsi in materia di sanità. Se la mancanza di ricorsi dovesse essere indice di una attività amministrativa puntuale e soddisfacente, non potremmo che rallegrarcene. Temo però che così non sia e che piuttosto questa tipologia di ricorsi, che fino ad alcuni anni fa interessava, e in modo molto cospicuo, anche la sede reggina, ovviamente laddove il soggetto interessato avesse sede nella provincia di Reggio Calabria, si sia spostata integralmente sulla sede del capoluogo. Questa migrazione, più evidente in questa materia della sanità, ma forse non estranea anche ad altri ambiti, sottende un problema esegetico concernente sia l'art. 13 c.p.a. che l'art. 47 c.p.a., disposizione quest'ultima relativa alla ripartizione delle controversie tra tribunali amministrativi regionali e sezioni staccate. Si tratta di

una disposizione spesso trascurata, anche dalla dottrina, forse in ragione del fatto che solo in poche regioni (otto, o nove se includiamo il Trentino Alto-Adige) esistono sedi staccate. Spero ci possa essere l'occasione per riflessioni comuni su questo specifico profilo processuale che, al di là degli aspetti teorici, è tutt'altro che secondario nell'organizzazione territoriale del servizio giustizia.

V

Qualche cenno in merito all'organizzazione dell'attività di questo Ufficio nell'anno 2020 che oggi formalmente inauguriamo.

In questo momento, al TAR di Reggio Calabria v'è solo una decina di istanze di prelievo pendenti. Ciò significa che, nel complesso, si è riusciti a rispondere con sollecitudine alle attese di giustizia espresse dal territorio e che sono davvero poche le cause che presentano l'esigenza di una definizione immediata.

Si sta, dunque, organizzando il lavoro per le prossime udienze di merito, secondo gli ordinari criteri di priorità. Si sta, altresì, procedendo a una pianificazione delle attività di udienza a lungo termine e la Segreteria sta provvedendo a inviare i decreti di fissazione con

ampio anticipo rispetto al termine di sessanta giorni posto dall'art. 71, comma 5, c.p.a..

Si immagina, pertanto, che, grazie a questa programmazione del lavoro, potrà essere più agevolmente assicurato dalle parti il rispetto del termine per il deposito di documenti e di memorie, posto a garanzia della pienezza e proficuità del contraddittorio processuale, e si auspica che le difese si attivino al fine di comunicare sollecitamente eventuali motivi di estinzione del giudizio, contribuendo così a una sempre più razionale e celere definizione delle controversie.

Più in generale, sul ruolo del Tribunale e sulle attività collaterali, rinnovo la disponibilità della Sezione a costituire, anche da un punto di vista logistico, un punto di riferimento per lo studio del diritto e del processo amministrativo, auspicando così un maggiore coinvolgimento di questa istituzione nel tessuto culturale cittadino.

VI

Concludo rivolgendo il mio pensiero ai giovani e al valore della formazione, dell'impegno e della responsabilità.

Anche quest'anno ho esteso, infatti, l'invito a partecipare a questa cerimonia agli studenti di due licei cittadini.

Spero di aver dato loro un segno, se pur piccolo, ma tangibile del ruolo della giustizia amministrativa, quale parte essenziale del sistema statale, che partecipa alla crescita e allo sviluppo della società che abiteranno da adulti.

A breve, sarà riproposto il bando per il reclutamento di giovani laureati per lo svolgimento del tirocinio formativo, con cui metteremo a disposizione otto posti, sperando che via sia un'estesa partecipazione e possano essere tutti assegnati. I laureati che al momento stanno svolgendo qui il tirocinio, le dott.sse Vanessa Quattrocchi ed Anna Marcello ed il dott.re Francesco Mobilia, stanno, infatti, per completare il periodo prescritto di diciotto mesi. Colgo l'occasione per ringraziarli, a nome mio e dell'Ufficio, per la collaborazione prestata e affettuosamente augurare loro ogni bene per la vita professionale.

Voglio chiudere indicando, a tutti i giovani e a tutti gli intervenuti in questa giornata, l'esempio di un uomo mite e laborioso, dotato di un elevato senso della giustizia e della solidarietà, una persona che forse i più giovani neppure conoscono: Vittorio Bachelet.

La sua figura è stata rievocata in questi giorni, poiché ricorreva, il 12 febbraio, il quarantesimo anniversario della sua uccisione, e le cerimonie in cui è stato

ricordato hanno tratteggiato i contorni di una personalità straordinaria.

Bachelet è così tornato pure alla mia di memoria e ritengo appropriato menzionarlo oggi, anche in ragione del suo impegno lavorativo che molto si addice a quest'aula di giustizia. Egli era, infatti, un professore di diritto amministrativo, autore di importanti lavori sulla giustizia amministrativa, ed era stato anche vicepresidente del Consiglio superiore della Magistratura; aveva a cuore, quindi, tanto l'attività delle amministrazioni pubbliche, quanto il prestigio e l'autonomia della magistratura.

Egli amava dire, in più contesti, “siamo in cammino”, tanto che una rivista di diritto amministrativo curata da un Centro di ricerca che porta il suo nome, si intitola “Amministrazione in cammino”.

Ed è proprio questo che, con animo fiducioso, sento di dire oggi a tutti voi, a conclusione di questa breve rassegna del lavoro svolto presso la sede di Reggio Calabria: *siamo in cammino*.

Reggio Calabria, 21 febbraio 2020

Il Presidente
Caterina Criscenti

2. Rassegna di giurisprudenza

Sommario argomenti

1) AMBIENTE	26
2) CONTRATTI PUBBLICI	27
3) EDILIZIA-URBANISTICA	37
4) ENTI LOCALI	47
5) ESPROPRIAZIONE	53
6) IMMIGRAZIONE	54
7) INTERDITTIVE ANTIMAFIA	57
8) PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO- AUTORIZZAZIONI-CONCESSIONI	60
9) PROCESSO AMMINISTRATIVO	67
10) PUBBLICO IMPIEGO - CONCORSI PUBBLICI	75
11) SICUREZZA PUBBLICA- ARMI- DASPO	85

1) AMBIENTE

1.Sentenza 3 maggio 2019 n. 306 – Est. De Col

Ambiente – Procedimento di V.I.A. – Esercizio di discrezionalità tecnica e amministrativa e sindacabilità del provvedimento finale -Preavviso di rigetto ex art 10bis L. 241/90 e controdeduzioni – Limiti.

Rapporto tra piani urbanistici e V.I.A – Differenze.

Nel rendere il giudizio di valutazione ambientale, l'amministrazione esercita un'amplissima discrezionalità che non si esaurisce in un mero giudizio tecnico, in quanto tale suscettibile di verifica tout court sulla base di oggettivi criteri di misurazione, ma presenta al contempo profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa e istituzionale in relazione all'apprezzamento degli interessi pubblici e privati coinvolti, con conseguenti limiti al sindacato giurisdizionale sulla determinazione finale emessa. Ai fini della legittimità di un provvedimento non è necessario che la motivazione contenga un'analitica confutazione delle osservazioni e controdeduzioni svolte dalla parte, essendo invece sufficiente che dalla motivazione si evinca che l'amministrazione abbia effettivamente tenuto conto nel loro complesso di quelle osservazioni e controdeduzioni per la corretta formazione della propria volontà o del proprio giudizio.

In materia ambientale le funzioni assolve dai piani e dai programmi rispondono a logiche e finalità diverse da quelle delle "autorizzazioni" qual è la VIA. Infatti lo strumento pianificatorio è un mero strumento di descrizione imposto ai fini di una attività istruttoria completa ed esaustiva che si inserisce nell'ambito di una più vasta attività istruttoria asservita alla determinazione finale di VIA e, conseguentemente, il potere riconosciuto all'attività amministrativa competente per la VIA non è un mero potere di riconoscimento di compatibilità con soluzioni pianificatorie già definite ma un potere di incisione diretta, con valutazione di possibili soluzioni alternative, anche svincolate dagli strumenti pianificatori preesistenti.

2. Sentenza 24 agosto 2019 n.511 – Est. De Col

Tipicità dei titoli abilitativi in sanatoria – Procedura di autorizzazione paesaggistica a posteriori – Esclusione.

Natura non perentoria del termine di conclusione del procedimento.

Ultrattività del vincolo posto dal D.M. del 1976.

È esclusa l'ammissibilità dell'autorizzazione paesaggistica a posteriori al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge ovvero quando i lavori realizzati in assenza o difformità dal nulla osta paesaggistico determinino nuovi volumi o superfici utili o aumentino quelli già esistenti attesa la tipicità dei titoli abilitativi in sanatoria sia di natura edilizia che paesaggistica volti ad eliminare l'antigiuridicità dell'abuso trovando un ambito d'applicazione limitato dalla tassatività della legge.

Non comporta l'illegittimità dell'atto, ma solo un'irregolarità non viziante il superamento del termine di conclusione del procedimento attesa la natura meramente sollecitatoria ed ordinatoria del termine che non esaurisce in toto il potere della P.A. di provvedere, salvo che la legge in ipotesi specifiche non lo qualifichi espressamente come perentorio.

Le dichiarazioni di notevole interesse pubblico dei beni paesaggistici individuati ai sensi della abrogata Legge n. 1497/39, tra cui quella prevista dal D.M. 10.2.76, lungi dall'essere state cancellate dall'ordinamento, non hanno mai perso efficacia e sono tuttora vigenti perché transitate ed espressamente "riconfermate" dalla disposizione legislativa di copertura dell'art. 157 del D.lgs. n. 42/04 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), laddove, sotto la rubrica "Notifiche eseguite, elenchi compilati, provvedimenti e atti emessi ai sensi della normativa previgente" è previsto che "Conservano efficacia a tutti gli effetti (...) le dichiarazioni di notevole interesse pubblico notificate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n.1497". Non essendo intervenuto alcun effetto decadenziale, non vi è nemmeno alcun obbligo in capo all'amministrazione competente di riattivare il procedimento preordinato o meno al ripristino del vincolo paesaggistico per giustificarlo all'attualità.

3. Sentenza 4 settembre 2019 n. 540 – Est. Caudullo

Vincoli paesaggisti – divieto di incremento di volumi esistenti – Inderogabilità del limite-Sussistenza.

Il divieto di incremento dei volumi esistenti, imposto ai fini di tutela del paesaggio, preclude qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume, senza che sia possibile distinguere tra volume tecnico ed altro tipo di volume e, per altro verso, l'art. 167, comma 4, del D.lgs. n. 42/2004 preclude il rilascio di autorizzazioni in sanatoria, quando siano stati realizzati volumi di qualsiasi natura e pur quando ai fini urbanistici ed edilizi non andrebbero ravvisati volumi in senso tecnico.

2) CONTRATTI PUBBLICI

1. Sentenza 14 gennaio 2019 n.17 -Est. De Col

Contratti pubblici - Risoluzione del contratto per sopravvenuta informativa interdittiva antimafia- Giurisdizione G.A.- Sussiste.

Risarcimento del danno da illegittima risoluzione del contratto – Rilevanza del comportamento “opportunistico” dell’appaltatore sulla liquidazione del danno-Sussiste.

In via eccezionale alla regola della separazione tra la fase pubblicistica di aggiudicazione del contratto (appartenente alla giurisdizione del G.A.) e quella esecutiva (appartenente alla giurisdizione del G.O. dopo la stipula del contratto stesso), la giurisdizione amministrativa sussiste anche quando la stazione appaltante receda dall'aggiudicazione di un appalto a causa dell'esistenza di un'informativa antimafia o disponga la risoluzione del contratto o si avvalga di una clausola risolutiva espressa per la medesima ragione, restando irrilevante sul punto una diversa pattuizione contrattuale.

Nel caso di risoluzione di un contratto di appalto di lavori a causa della sopravvenienza di un'informativa interdittiva antimafia, successivamente annullata in sede giurisdizione, l'Amministrazione va condannata al risarcimento dei danni, allegati e provati o eventualmente determinati secondo una valutazione equitativa, dovendosi escludere voci di danno altrimenti evitabili o, ancor peggio, provocati da condotte opportunistiche o dall'inerzia del danneggiante che non ha preteso l'immediata consegna dei lavori ben sapendo dell'esistenza dell'interdittiva.

2. Sentenza 11 febbraio 2019 n.119 - Est. Scianna

Contratti della P.A. - Offerte anormalmente basse-Esclusione automatica (art.97 D.Lgvo. n.50/16) – Eccezionalità- Solo in caso di espressa previsione della lex specialis.

Giudizio di anomalia limitato ad una componente dell'offerta- Illegittimità-Sussiste.

Nel caso previsto dall'art. 97 del D.Lgvo. 50/16 l'esclusione automatica delle offerte anomale, se espressamente contemplata dal bando di gara, implica solo ed esclusivamente l'impossibilità per la ditta offerente di accedere alle giustificazioni per evitare l'esclusione dall'appalto e non già anche che l'Amministrazione non possa comunque dubitare dell'anomalia dell'offerta ammessa sottoponendola all'opportuno vaglio critico.

Mentre la valutazione favorevole circa le giustificazioni dell'offerta sospetta di anomalia non richiede un particolare onere motivazionale, è richiesta, invece, una motivazione più approfondita laddove l'amministrazione ritenga di non condividere le giustificazioni offerte dall'impresa, in tal modo disponendone l'esclusione.

3. Sentenza 4 marzo 2019 n.145 - Est. De Col

Pubblica Amministrazione (P.A.) - Contratti della P.A. -Gara con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa - Valutazione congiunta dell'offerta tecnica e di quella economica - Illegittimità - Sussiste – Fattispecie.

Nell'ipotesi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, illegittimamente la stazione appaltante esamina congiuntamente sia l'offerta tecnica che quella economica, come dimostra nella specie il fatto che il punteggio tecnico è stato attribuito ed adeguatamente pubblicizzato contestualmente alla valutazione dell'offerta economica. Difatti, il principio di segretezza comporta che, fino a quando non si sia conclusa la valutazione degli elementi tecnici, è interdetta al seggio di gara la conoscenza di quelli economici, per evitare ogni possibile influenza sull'apprezzamento dei primi.

4. Sentenza 29 aprile 2019 n. 300 – Est. Scianna

Contratti della P.A. – Gara – Dichiarazione dei gravi illeciti professionali – Ex art. 80, comma 5, lett. c) del D.Lvo. n. 50 del 2016 – Elencazione contenuta in tale norma – E' solo esemplificativa – Dovere per l'impresa di dichiarare tutti i precedenti rilevanti – Sussiste.

Contratti della P.A. – Gara – Dichiarazione dei gravi illeciti professionali – Ex art. 80, comma 5, lett. c) del D.Lvo. n. 50 del 2016 – Omessa dichiarazione di un decreto penale di condanna – Esclusione dalla gara – Ove detto decreto sia stato tempestivamente opposto – Illegittimità.

L'elencazione dei gravi illeciti professionali contenuta nell'art. 80, comma 5, lett. c) del d.lgs. n. 50/2016 è solo esemplificativa, per cui l'omessa dichiarazione di tutte le condanne penali riportate, impedendo di fatto alla Stazione appaltante di valutarne la gravità, può essere ricondotta nell'alveo dei gravi illeciti professionali giustificando l'esclusione; il concorrente non può operare alcun filtro nell'individuazione dei precedenti penali, valutando esso stesso la loro rilevanza ai fini dell'ammissione alla procedura di gara, in quanto tale potere spetta esclusivamente alla stazione appaltante.

E' illegittimo il provvedimento di esclusione da una gara di appalto di una ditta il cui legale rappresentante ha ommesso d'indicare di essere stato destinatario di un decreto penale di condanna che tuttavia era stato tempestivamente opposto; infatti il decreto penale di condanna opposto non è certamente equiparabile alla sentenza di condanna anche non definitiva, dovendosi in proposito considerare che, per espressa disposizione del codice di procedura penale (art. 464 comma 3), la proposizione dell'opposizione determina, in ogni caso, la revoca del decreto e la conseguente definizione del rapporto processuale con una successiva e distinta sentenza. In sostanza, solo laddove non opposto, il decreto penale assume un valore vincolante quanto all'accertamento dei fatti materiali costituenti reato ed alla loro imputabilità al condannato. Pertanto, solamente quando e se il decreto diviene esecutivo, è suscettibile di essere utilizzato in sede amministrativa per tutte le valutazioni conseguenti.

5. Sentenza 13 maggio 2019 n.324 – Est. De Col

Giustizia amministrativa – Ricorso giurisdizionale – In materia di appalti – Rito superspeciale ex art. 204 del D.lgs. n. 50/2016 – Abrogazione ex art. 1, comma 4, del D.L. 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. decreto sblocca- cantieri) – Rende comunque applicabile il rito speciale ex art. 120 c.p.a.

Giustizia amministrativa – Ricorso giurisdizionale – In materia di appalti – Rito superspeciale ex art. 204 del D.lgs. n. 50/2016 – Abrogazione ex art. 1, comma 4, del D.L. 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. decreto sblocca cantieri) – Applicazione di tale norma ai processi iniziati dopo la data di entrata in vigore del decreto legge – Interpretazione – Riferimento alla data della notifica (e non del deposito).

Contratti della P.A. – Gara – Esclusione – Nel caso di omessa dichiarazione di sentenze di condanna – Necessità – Applicabilità del principio anche in caso di dichiarazione reticente e non necessariamente falsa.

L'entrata in vigore dell'art. 1, comma 4, del D.L. 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. decreto sblocca -cantieri, entrato in vigore il 19 aprile 2019) ha determinato la soppressione dell'art. 204 del D.lgs. n. 50/2016 (sul c.d. rito superspeciale in materia di appalti); tuttavia, pur dopo l'entrata in vigore della predetta norma, continua ad applicarsi l'art. 120 c.p.a., riguardante il rito "speciale" in materia appalti, introdotto con l'entrata in vigore del codice del processo amministrativo (D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104). La latitudine applicativa di quest'ultima norma rivive con riferimento sia ai ricorsi proposti avverso i provvedimenti autonomamente ed immediatamente lesivi che determinano le esclusioni dalla procedura di affidamento, sia ai ricorsi avverso i provvedimenti che determinano le altrui ammissioni, la cui impugnazione, in virtù della disposizione abrogante, ritorna a dover essere posticipata al momento dell'aggiudicazione definitiva

ovvero a quello in cui (per la prima volta) l'interesse a ricorrere da parte del concorrente, insoddisfatto dall'esito della gara, diventa concreto ed attuale.

Sul piano del diritto transitorio, l'art. 1, comma 5, del D.L. 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. decreto sblocca- cantieri) stabilisce che "Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano ai processi iniziati dopo la data di entrata in vigore del presente decreto", avendo il legislatore assunto quale riferimento temporale non già la pubblicazione del bando di gara o la spedizione dell'invito, ovverosia, secondo i consueti criteri adottati allo scopo nella materia, il momento dell'avvio della procedura di affidamento, bensì l'inizio del processo; nell'ottica di chi agisce in giudizio ovvero di chi lo ha "iniziato", quelli in cui il ricorso introduttivo venga notificato (e non depositato) dopo il 19 aprile 2019.

Sia sotto la vigenza del nuovo art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 che del previgente art. 38 del D.lgs. n. 163/2006, deve ritenersi legittima l'esclusione da una gara disposta in conseguenza dell'omessa dichiarazione di tutte le precedenti sentenze di condanna riportate dagli amministratori delle ditte partecipanti e ciò anche in caso di dichiarazione reticente e non necessariamente falsa.

6. Sentenza 26 giugno 2019 n. 430- Est. Scianna

Gara d'appalto – Successione di leggi nel tempo circa la disciplina sui lavoratori disabili da assumere nelle imprese – Conseguenze- Esclusione dalla gara per falsa dichiarazione-Legittimità- Sussiste.

Con l'articolo 3, comma 1, del D.lgs. n. 151 del 2015 è stata disposta l'abrogazione dell'articolo 3, comma 2, della legge n. 68 del 1999, a mente del quale per i datori di lavoro privati, che occupano da 15 a 35 dipendenti, l'obbligo di assumere un lavoratore appartenente alle categorie di cui all'art. 1 della legge 68/1999 si applicava solo in caso di nuove assunzioni. Ne deriva che, in virtù della nuova disciplina, i datori di lavoro sono tenuti a presentare agli uffici competenti la richiesta di assunzione, entro 60 giorni decorrenti dal 1 gennaio 2017 (data di entrata in vigore della nuova legge), secondo le modalità indicate dall'articolo 7 della legge 68 del 1999 e nella nota ministeriale n. 970 del 17 febbraio 2016.

Posto che l'obbligo di adeguarsi alle nuove prescrizioni è stato prorogato al 01.01.2018 ex art. 3 comma 3 ter del D.L. 30.12.2016 n. 244, è da ritenersi legittimo il provvedimento di esclusione dalla gara d'appalto adottato dalla P.A. nel caso in cui il concorrente abbia reso, in sede di presentazione della domanda di partecipazione, una dichiarazione non veritiera sull'obbligo di assumere unità di personale svantaggiato a mente dell'art. 80 comma 5 lettera h) del D.lgs. n.

50/2016 (oltreché dell'art. 15.5. lettera f bis) del bando) che risulti non assolto alla data del 01.03.2018.

7. Sentenza 2 luglio 2019, n. 437 – Est. Caudullo

Contratti pubblici – Concordato preventivo.

Ordinanza contingibili ed urgenti – Imputabilità delle cause che hanno generato l'urgenza.

Ordinanze contingibili ed urgenti – Imposizione del corrispettivo per l'espletamento del servizio – Illegittimità.

Ordinanze contingibili ed urgenti – Determinazione del giusto corrispettivo per l'espletamento del servizio – Giurisdizione.

Ordinanze contingibili ed urgenti – Stabilità e continuità – Esclusa

Ordinanze contingibili ed urgenti – Reiterazione.

Ai sensi dell'art. 38 del D.lgs. 163/2006, l'imprenditore ammesso al concordato, salva l'ipotesi dell'art. 186 bis, comma 3 della legge fallimentare (concordato con continuità aziendale), non solo non può partecipare alle gare ma non può stipulare i relativi contratti (né proseguire nella esecuzione di quelli già stipulati). Tale quadro normativo ha subito alcune modifiche con l'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti. Ai sensi dell'art. 110, comma 4, del D.lgs. 50/2016, nel testo vigente alla data di adozione del provvedimento impugnato, infatti, "l'impresa ammessa al concordato con cessione di beni o che ha presentato domanda di concordato a norma dell'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, può eseguire i contratti già stipulati, su autorizzazione del giudice delegato".

Le ordinanze contingibili e urgenti prescindono dall'imputabilità delle cause che hanno generato la situazione di pericolo cui si tratta di ovviare non avendo natura sanzionatoria.

In forza dello strumento dell'ordinanza contingibile ed urgente l'ente può imporre al privato l'erogazione delle prestazioni nonostante la scadenza del contratto stipulato tra le parti, anche in assenza del consenso da parte dell'impresa a prorogarne spontaneamente gli effetti, ma non può imporre alla società un corrispettivo per l'espletamento di quel servizio e tantomeno può farlo rinviando ad accordi contrattuali sulla cui vigenza ed efficacia vi è contesa tra le parti. Diversamente opinandosi, si consentirebbe all'Amministrazione di sacrificare la libera iniziativa economica privata a beneficio del proprio esclusivo interesse di risparmio di spesa, con violazione dei principi desumibili dall'art. 41 Cost.

La giurisdizione sulla domanda avente ad oggetto la determinazione del giusto corrispettivo per l'espletamento del servizio imposto con ordinanza contingibile ed urgente spetta al giudice ordinario trattandosi di controversia concernente "indennità, canoni ed altri corrispettivi" in materia di pubblici servizi (art. 133, comma 1, lett. c) cod. proc. amm.).

È illegittimo il ricorso al potere di ordinanza contingibile ed urgente quando il provvedimento, in relazione al suo scopo, rivesta il carattere della continuità e stabilità degli effetti, eccedendo le finalità della disciplina dell'urgenza del momento ed essendo destinato a regolare stabilmente una situazione o un assetto di interessi consolidato.

È illegittima la reiterazione dell'ordinanza contingibile ed urgente con la quale si attribuisca allo strumento straordinario quel carattere di stabilità e continuità ad esso del tutto estraneo.

8. Sentenza 2 agosto 2019 n.492- Est. Criscenti

Appalti pubblici- Ricorso avverso determinazione di proroga del precedente servizio con ampliamento delle prestazioni nelle more della indizione della nuova procedura di gara- E' affidamento diretto – Ricorso proposto oltre il termine di 30 giorni- Irricevibilità.

Va dichiarato irricevibile il ricorso proposto contro la determinazione dell'ASP che autorizza la prosecuzione del precedente rapporto di servizio avviato nel 2012 ed ancora in corso, con l'inclusione, nel novero dei presidi di assistenza alla respirazione, dei concentratori di ossigeno, così modificando e ampliando l'oggetto del contratto ed eludendo l'obbligo di indire immediatamente una gara con procedura di evidenza pubblica per procedere surrettiziamente ad un affidamento diretto qualora non venga proposto entro trenta giorni dalla pubblicazione della determinazione stessa, inerendo quest'ultima ad una procedura di affidamento di un servizio e come tale, dunque, soggetto alle specifiche prescrizioni acceleratorie dell'art. 120 c.p.a..

9. Sentenza 4 novembre 2019 n. 639 – Est. Caudullo

Contratti della P.A. – Gara – Dichiarazioni prescritte – Omessa dichiarazione di tutte le condanne riportate – Comporta esclusione dalla gara – Ragioni.

Contratti della P.A. – Bando e lettera d’invito – Dichiarazioni prescritte – Dichiarazioni circa il possesso dei requisiti generali – Debbono essere complete.

Contratti della P.A. – Bando e lettera d’invito – Clausola che prescrive di dichiarare, a pena di esclusione, tutte i provvedimenti giudiziari riguardanti gli amministratori – Legittimità.

Contratti della P.A. – Gara – Dichiarazioni prescritte – Omessa dichiarazione di tutte le condanne riportate – Esclusione – Legittimità.

Contratti della P.A. – Gara – Per dichiarazioni false – Ex art. 8, comma 5 lettera f bis del d.lgs. n. 50 del 2016 – Presupposti – Preventiva verifica dell’incidenza del reato sulla moralità professionale – Non occorre.

Nelle procedure ad evidenza pubblica preordinate all’affidamento di un appalto, l’omessa dichiarazione da parte del concorrente di tutte le condanne penali eventualmente riportate (sempreché per le stesse non sia già intervenuta una formale riabilitazione), anche se attinenti a reati diversi da quelli contemplati nell’art. 80, comma 1, lett. c) d.lgs. n. 50 del 2016, può giustificare senz’altro l’esclusione dalla gara, traducendosi in un impedimento per la stazione appaltante di valutarne la gravità e ciò anche in caso di dichiarazione reticente e non necessariamente falsa.

Nelle procedure ad evidenza pubblica la completezza delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti generali è, già di per sé, un valore da perseguire, laddove consente, anche in omaggio al principio di buon andamento dell’amministrazione e di proporzionalità, la celere decisione in ordine all’ammissione dell’operatore economico alla gara; conseguentemente, una dichiarazione inaffidabile, perché – al di là dell’elemento soggettivo sottostante – non veritiera, deve ritenersi, in quanto tale, lesiva degli interessi tutelati dall’ordinamento in materia di procedure ad evidenza pubblica, a prescindere dal fatto che l’impresa meriti sostanzialmente di partecipare alla gara.

E’ legittima la clausola del bando di gara che impone ai concorrenti di dichiarare, ai fini della partecipazione e con espressa comminatoria di esclusione, “tutti i provvedimenti giudiziari”; tale clausola è del tutto ragionevole, perché permette alla stazione appaltante di verificare se i concorrenti siano o meno professionalmente affidabili e quindi meritevoli di partecipare alla gara, onde tutelare apprezzabili interessi pubblici immanenti nelle procedure selettive, quali la celerità e la speditezza procedimentale.

E’ legittimo il provvedimento di esclusione da una gara di appalto adottato ai sensi dell’art. 80, c. 5, lett. f bis), del d.lgs. 50/2016, essendo emersa in sede di verifica dei requisiti di ordine generale e speciale, l’esistenza di una sentenza di

condanna definitiva non dichiarata dall'impresa nella domanda di partecipazione alla gara (nella specie a carico componente dell'organo di vigilanza). In tal caso non vi sono margini per accedere al soccorso istruttorio atteso che il comportamento dell'impresa dichiarante va qualificato come omissivo e, quindi, insuscettibile di un'integrazione consentita solo nei confronti di una dichiarazione esistente, ma incompleta.

L'art. 8, comma 5, lettera f bis, del d.lgs. n. 50 del 2016, sanziona con l'esclusione la dichiarazione falsa in sé e per sé. Si tratta dunque di un effetto espulsivo non connesso alla verifica circa l'incidenza di quel reato sulla integrità professionale quanto piuttosto di una sanzione riconnessa alla stessa dichiarazione reticente che ha impedito, a monte, alla stazione appaltante di esercitare la sua sfera di discrezionalità al fine di valutare quanto quel precedente penale incida sull'affidabilità di chi aspira a essere affidatario di un contratto. Discrezionalità che può essere correttamente esercitata solo disponendo di tutti gli elementi necessari a garantire una compiuta formazione della volontà.

10. Sentenza 14 novembre 2019 n. 665 – Est. Criscenti

Contratti della P.A. – Riunioni temporanee di imprese – Disciplina prevista dall'art. 48, comma 19 ter, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. – Sostituzione della mandante – In corso di gara – Possibilità – Sussiste nei soli casi di “modifiche soggettive” – Nel caso di perdita dei requisiti di cui all'art. 80 D.lgs. n. 50/16 in corso di gara – Impossibilità.

L'art. 48, comma 19 ter, D.lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 32, comma 1, lett. e), D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, consente la sostituzione della impresa mandante di una r.t.i. nei soli casi di “modifiche soggettive” (per le società, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti e, nei casi di imprenditore individuale, morte, interdizione, inabilitazione o fallimento), previste dal comma 18, e non anche nell'ipotesi di perdita dei requisiti di cui all'art. 80 D.lgs. n. 50/16 in corso di gara, pure prevista dal medesimo comma 18 come causa di sostituzione della mandante ma nella (sola) fase esecutiva (in applicazione del principio nella specie è stato ritenuto che non poteva procedersi alla sostituzione di una impresa mandante che, nel corso di gara, era risultata carente del requisito della regolarità contributiva).

11. Sentenza 18 novembre 2019 n.672 – Est. De Col

Contratti della P.A. – Bando e lettera d’invito – Requisito della capacità economica e finanziaria – Disciplina di cui all’art. 86, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016 – Possibilità di comprovare la capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante – Sussiste.

Contratti della P.A. – Gara – Soccorso istruttorio – Per comprovare la capacità tecnica od economica – Possibilità – Sussiste.

L’art. 86, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016 (secondo cui “di norma, la prova della capacità economica e finanziaria dell’operatore economico può essere fornita mediante uno o più mezzi di prova indicati nell’allegato XVII, parte I. L’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze chieste dall’amministrazione aggiudicatrice, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante”) finisce per consentire anche di ammettere in gara gli operatori economici neo costituiti o comunque esistenti sul mercato da breve tempo e che quindi non possano, perciò, dimostrare il requisito di capacità economico-finanziaria per la durata prevista dalla norma e di conseguenza dal bando, purché dimostrino il requisito in capo a loro stessi e non a soggetti terzi.

Nell’ambito di una gara pubblica, è possibile ricorrere al soccorso istruttorio qualora il concorrente, per giustificati motivi, non sia in grado di presentare quanto richiesto e, dunque, richiede di provare la propria capacità economica, finanziaria e tecnico -professionale attraverso qualsiasi altro documento che, ai sensi dell’art. 86, co. 4, D.lgs. 50/2016, sia ritenuto idoneo dall’Amministrazione. Il soccorso istruttorio, previsto per le gare pubbliche dall’art. 83, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016, è sicuramente esperibile nel caso di carenza documentale relativa al possesso dei requisiti tecnico-professionali e non agli elementi essenziali dell’offerta, senza alcun pregiudizio al rispetto del canone generale della parità di trattamento tra i concorrenti.

12. Sentenza 30 dicembre 2019 n. 751- est. De Col

Contratti della P.A. – Bando e lettera d’invito – Clausole escludenti – Individuazione – Clausole non escludenti – Vanno impugnate assieme al provvedimento applicativo.

Contratti della P.A. – Appalti di servizi intellettuali – Appalto del servizio di progettazione – Indicazione nell’offerta del costo della manodopera – Non occorre – Clausola del bando che prevede l’esclusione nel caso di omissione –

Va ritenuta nulla in applicazione del principio di tassatività delle cause di esclusione.

Contratti della P.A. – Appalti di servizi intellettuali – Nozione – Individuazione – Attività di progettazione – Rientra nella nozione.

Sono clausole immediatamente escludenti, che come tali vanno immediatamente impugnate: a) le ipotesi di regole che rendano la partecipazione incongruamente difficile o addirittura impossibile; ovvero b) le disposizioni abnormi o irragionevoli che rendano impossibile il calcolo di convenienza tecnica ed economica ai fini della partecipazione alla gara; ovvero c) che prevedano abbreviazioni irragionevoli dei termini per la presentazione dell'offerta; ovvero ancora d) le condizioni negoziali che rendano il rapporto contrattuale eccessivamente oneroso e obiettivamente non conveniente. Le rimanenti clausole, in quanto non immediatamente lesive, devono essere impugnate insieme con l'atto di approvazione della graduatoria definitiva, che definisce la procedura concorsuale ed identifica in concreto il soggetto leso dal provvedimento, rendendo attuale e concreta la lesione della situazione soggettiva e postulano la preventiva partecipazione alla gara.

In una gara d'appalto di servizi aventi natura intellettuale (nella specie si trattava di una gara per il servizio di progettazione definitiva), non trova applicazione l'obbligo di indicazione separata dei costi della manodopera, con comminatoria automatica, in caso di omissione, della sanzione espulsiva; il servizio di natura intellettuale, infatti, ricade nella deroga di cui all'art. 95, comma 10, d.lgs. n. 50/2016, per cui alcuna specifica dei costi va presentata, né tanto meno potrebbe prospettarsi un'ipotesi di esclusione dalla gara in ragione della mancata indicazione dei costi della manodopera. Ne discende come corollario, ai sensi dell'art. 83, comma 8, del decreto legislativo n. 50/2016, la nullità, per violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione, della previsione della lex specialis che, nel caso concreto di fornitura del servizio di progettazione definitiva, ha sancito l'esclusione del concorrente per non aver indicato i costi della manodopera.

Anche se il codice degli appalti non contiene una definizione di servizi di natura intellettuale, debbono intendersi come tali quelli in cui risalti in maniera preponderante la prestazione d'opera intellettuale effettuata con lavoro prevalentemente proprio e che, per tale ragione, presentano un'organizzazione di impresa ed un rischio trascurabili (6). L'art. 95 comma 3 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016, peraltro, nell'occuparsi dei criteri di aggiudicazione dell'appalto, individua quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa per "i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura e degli altri servizi di natura intellettuale di importo pari o superiore ai 40.000 euro",

facendo così intendere che tra i “servizi di natura intellettuale” vi rientri anche l’attività di progettazione.

3) EDILIZIA-URBANISTICA

1. Sentenza 22 marzo 2019 n. 178 – Est. Scianna

Edilizia- Ristrutturazione ricostruttiva – Definizione e rilevanza ai fini della necessità del permesso di costruire.

Permesso di costruire per installazione di tettoie (anche se di natura pertinenziale) – Necessità – Casi.

Ordine di demolizione della copertura di un fabbricato-Illegittimità.

Non occorre permesso di costruire quando non si ha alcuna variazione di sagoma, volume ed area di sedime perché si è in presenza di una mera “ristrutturazione ricostruttiva” e non di una “trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio” che comportando una modifica totale o parziale dell’organismo edilizio preesistente ed un aumento della volumetria complessiva necessita del relativo provvedimento autorizzatorio.

Costituiscono intervento di ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. d) del D.P.R. n. 380/2001 per cui è necessario il permesso di costruire le tettoie, anche se di natura pertinenziale, di dimensioni tali da alterare il prospetto della sagoma dell’edificio al quale sono apposte nella misura in cui realizzano l’inserimento di nuovi elementi ed impianti.

E’ illegittima l’ordinanza di demolizione della copertura del tetto di un manufatto, resasi necessari a seguito di eventi calamitosi, in quanto l’intervento edilizio deve annoverarsi tra quelli di ristrutturazione edilizia che, in assenza di modifiche a sagoma e volumi, non richiede il permesso di costruire.

2. Sentenza 22 marzo 2019 n. 179 – Est. Scianna

Costruzione e ristrutturazione – Differenze.

Impugnazione permesso di costruire – Dies a quo.

Lastrico e terrazza – Distinzione e necessità del permesso di costruire.

Per costruzione s’intende qualunque manufatto autonomo o modificativo di altro preesistente che sia stabilmente infisso al suolo quali scale, terrazze e corpi

avanzati idonei ad ampliare la consistenza del fabbricato contrariamente alla ristrutturazione che non comporta alcuna alterazione dello stato dei luoghi.

La piena conoscenza del permesso di costruire ai fini della decorrenza del dies a quo per la sua impugnazione s'intende avvenuta al completamento dei lavori salvo la prova di una conoscenza anticipata per cui si considererà quello dell'inizio dei lavori.

Necessita di un autonomo permesso di costruire la terrazza che, a differenza del lastrico solare il quale al pari del tetto assolve esclusivamente ad una funzione di copertura dell'edificio senza provocarne la sua alterazione, costituisce una proiezione verso l'esterno dell'immobile comportandone il mutamento di destinazione d'uso e un aumento del carico urbanistico.

3. Sentenza 11 aprile 2019 n. 231 – Est. Caudullo

Edilizia ed urbanistica - Annullamento d'ufficio titolo edilizio in sanatoria- Distanza temporale dal provvedimento annullato- Onere motivazionale attenuato- Non configurabilità affidamento legittimo del privato.

Rilevanza probatoria riprese aerofotogrammetriche.

Sanatoria edilizia- Onere probatorio data realizzazione opera.

Ai sensi dell'articolo 21-nonies della l. 241 del 1990 - per come introdotto dalla l. 15 del 2005 - l'annullamento d'ufficio di un titolo edilizio in sanatoria, intervenuto ad una distanza temporale considerevole dal provvedimento annullato, deve essere motivato in relazione alla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale all'adozione dell'atto di ritiro anche tenuto conto degli interessi dei privati destinatari del provvedimento sfavorevole.

Alle riprese aerofotogrammetriche può attribuirsi decisiva rilevanza probatoria ai fini della determinazione della datazione dell'epoca di realizzazione del manufatto solo se realizzate con alta risoluzione grafica.

Ancorché gravi indubbiamente sul richiedente la sanatoria l'onere della prova in ordine alla data di realizzazione dell'opera edilizia e che, pertanto, in caso di contestazione delle dichiarazioni sostitutive, sarà necessaria l'allegazione di ulteriore documentazione, ciò potrà valere "nel corso del procedimento", ma non certo a distanza di anni dalla conclusione dell'istruttoria e dall'emissione del provvedimento conclusivo, poiché non può esigersi che un soggetto sia ancora in possesso di documentazione probatoria circa la data della costruzione.

4. Sentenza 11 aprile 2019 n. 232 -Est. Caudullo

Urbanistica ed edilizia-Sospensione lavori edili in corso- D.P.R. 380/2001 art. 27 comma 3- Termine 45 giorni per adozione provvedimento sanzionatorio definitivo – Immediata lesività del sopravvenuto ordine di demolizione-Sussiste.

Assegnazione termine ottemperanza ordine di demolizione inferiore a quello legale- Violazione meramente formale – Sussiste.

Provvedimento plurimotivato - Assorbimento censure- Perdita di interesse del ricorrente.

Cambio destinazione d'uso tra categorie edilizie.

Acquisizione gratuita area dove sorge immobile abusivo- responsabilità proprietario.

Il potere di sospensione dei lavori edili in corso, attribuito all'autorità comunale dall'art. 27, comma 3, D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, ha natura cautelare, in quanto è teso ad evitare che la prosecuzione dei lavori determini un aggravio del danno urbanistico; dalla natura interinale e provvisoria del relativo provvedimento discende che, allo spirare del termine di 45 giorni dalla sua adozione, laddove l'Amministrazione non abbia emanato alcun provvedimento sanzionatorio definitivo, l'ordine di sospensione dei lavori perde ogni efficacia, mentre, nell'ipotesi di emissione del definitivo provvedimento sanzionatorio, è in virtù di quest'ultimo che viene a determinarsi la lesione della sfera giuridica del destinatario, con conseguente assorbimento della disposta misura sospensiva. Il provvedimento di demolizione può essere adottato non solo in carenza di un previo ordine di sospensione dei lavori, ma anche ben oltre la scadenza del termine di efficacia di quest'ultimo, senza, peraltro, che le indicate circostanze possano in alcun modo incidere negativamente sulla legittimità del provvedimento de quo, attesa l'autonomia - anche funzionale - delle misure in trattazione e, comunque, rilevato che il termine di quarantacinque giorni costituisce un mero termine di efficacia della sospensione dei lavori e non certo un "termine perentorio" entro cui l'Amministrazione è tenuta ad adottare l'ordine di demolizione.

L'assegnazione di un termine inferiore a novanta giorni per l'ottemperanza all'ordine di demolizione è inidonea a determinarne l'illegittimità, risolvendosi in una violazione meramente formale non lesiva per l'interessato, il quale conserva comunque un termine non inferiore a quello di legge per ottemperare all'ingiunzione.

Se il provvedimento gravato risulta sorretto da più ragioni giustificatrici (c.d. "provvedimento plurimotivato") tra loro autonome, logicamente indipendenti e non contraddittorie, il giudice ove ritenga infondate le censure indirizzate nei confronti di uno dei motivi assunti a base dell'atto controverso, idoneo di per sé a sostenerne e a comprovarne la legittimità, ha potestà di respingere il ricorso sulla sola scorta di tale rilievo, con assorbimento delle censure dedotte nei confronti degli altri capi del provvedimento, indipendentemente dall'ordine con cui i motivi sono stati articolati, in quanto la conservazione dell'atto implica la perdita di interesse del ricorrente all'esame delle altre doglianze.

Non è possibile considerare urbanisticamente irrilevante la trasformazione di un garage in un locale da destinare ad ufficio privato dovendosi ritenere, al contrario, che solo il cambio di destinazione d'uso fra categorie edilizie omogenee non incide sul carico urbanistico mentre, allorché lo stesso intervenga tra categorie edilizie funzionalmente autonome e non omogenee, così come tra locali accessori e vani ad uso residenziale, comporta una modificazione edilizia con effetti incidenti sul carico urbanistico.

L'acquisizione gratuita dell'area su cui sia stato realizzato un immobile abusivo non può essere dichiarata nei confronti del proprietario che, del tutto estraneo al compimento dell'opera abusiva, non possa ritenersi responsabile della stessa, tuttavia, tale principio non può essere applicato qualora il proprietario, sebbene non responsabile dell'abuso, sia venuto a conoscenza dello stesso e non si sia adoperato per impedirlo con gli strumenti offerti dall'ordinamento.

5. Sentenza 3 maggio 2019 n. 312 – Est. Caudullo

Contratto di livello e necessità di titolo edilizio abilitativo – Sussiste.

Repressione degli abusi edilizi, onere motivazionale e decorso del tempo – Affidamento incolpevole – Esclusione.

Atti vincolati e comunicazione di avvio del procedimento amministrativo – Irrilevanza.

In merito al contratto di livello, l'eventuale esistenza di un simile diritto sul suolo di proprietà comunale non autorizzerebbe, comunque, il suo titolare a modificare lo stato dei luoghi senza il preventivo rilascio di alcun titolo abilitativo.

La repressione degli abusi edilizi costituisce espressione di attività strettamente vincolata, potendo la misura repressiva intervenire in ogni tempo, anche a

notevole distanza dall'epoca della commissione dell'abuso. Non sussiste, quindi, alcuna necessità di motivare in modo particolare un provvedimento col quale sia stata ordinata la demolizione di un manufatto, quando sia trascorso un lungo periodo di tempo tra l'epoca della commissione dell'abuso e la data dell'adozione dell'ingiunzione di demolizione, poiché l'ordinamento tutela l'affidamento solo qualora esso sia incolpevole, mentre la realizzazione e il consapevole mantenimento in loco di un'opera abusiva si concretizza in una volontaria attività del privato "contra legem".

I provvedimenti aventi natura di "atto vincolato" (come l'ordinanza di demolizione), non devono essere preceduti dalla comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 non essendo prevista la possibilità per l'amministrazione di effettuare valutazioni di interesse pubblico relative alla conservazione del bene.

6. Sentenza 24 maggio 2019 n.361 – Est. De Col

Urbanistica ed edilizia – Presupposti per la formazione del silenzio assenso in materia edilizia ai sensi dell'art.20 comma 8 del D.P.R. n.380/01, così come modificato dal D.L. n.70/11 – Mero decorso del tempo dalla presentazione dell'istanza – Insufficienza.

Incompatibilità silenzio assenso in materia edilizia con il vincolo archeologico- Sussiste.

A prescindere dall'astratta compatibilità dell'istituto generale del silenzio assenso (art.20 comma 8 D.P.R. n.380/01) con la speciale disciplina derogatoria contenuta nell'art. 5 della L.R. 21/2010 e s.m.i. (c.d. "Piano Casa Calabria") che consente la realizzazione di interventi di ampliamento o di demolizione e ricostruzione con premio volumetrico, il silenzio assenso previsto in tema di permesso di costruire non si forma per il solo fatto dell'inutile decorso del termine prefissato per la pronuncia espressa dell'Amministrazione comunale e dell'adempimento degli oneri documentali necessari per l'accoglimento della domanda, ma occorre, altresì, la prova della sussistenza di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi ai quali è subordinato il rilascio del titolo edilizio, tra i quali rientra, dal punto di vista oggettivo, la conformità dell'intervento progettato alla normativa urbanistico- edilizia.

La riscontrata esistenza dei vincoli inibitori (archeologico ed aeroportuale) evidenziati dal competente Ufficio Pianificazione del Comune preclude la formazione del silenzio assenso a norma dell'art.20 comma 8 D.P.R. n.380/01.

7. Sentenza 14 giugno 2019 n. 376 – Est. Caudullo

Ordinanza di demolizione e competenza del Responsabile dello Sportello Unico per l'Edilizia – Sussiste.

Sanzione demolitoria e sanzione pecuniaria – Rapporto regola- eccezione- Onere della prova a carico del proprietario- Sussiste.

Termine per ottemperare all'ordine di demolizione – Giudizio di congruità – Esclusione.

Art. 14 L. 689/81 – Inapplicabilità all'illecito edilizio.

E' legittimo il provvedimento del competente Responsabile dello Sportello Unico per l'Edilizia ai sensi dell'art. 27 del DPR 380/2001 in materia di vigilanza sull'attività urbanistico- edilizia nel territorio comunale con relativo potere d'adozione dell'ordinanza di demolizione delle opere abusive atteso che l'attività del S.U.A.P. (Sportello Unico attività produttive) nonostante concentri gli interventi delle varie amministrazioni in funzione semplificativa non altera di fatto l'ordinario riparto di competenze regolato dalle rispettive discipline di settore.

La sanzione pecuniaria prevista dall'art. 34 comma II del DPR 380/2001 può essere irrogata solo se il privato fornisce prova che la demolizione non può avvenire senza arrecare pregiudizio all'intera struttura o all'utilizzazione del bene residuo tale da rendere oggettivamente impossibile procedervi atteso che l'ingiunzione di demolizione costituisce la prima ed obbligatoria fase del procedimento repressivo, mentre ha carattere eccezionale la sanzione pecuniaria alternativa e successiva ad un giudizio discrezionale circa la rilevanza dell'abuso e la possibilità di sostituire la demolizione con la medesima.

È da escludersi ogni valutazione di congruità da parte dell'amministrazione comunale in ordine al termine fissato dalla legge ex art. 31 comma terzo del DPR 380/2001 di novanta giorni per ottemperare all'ordine di demolizione.

Non può essere invocato il ritardo dell'amministrazione comunale nella repressione dell'abuso ai fini dell'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro di cui all'art. 14 della L. 689/81 non applicabile all'illecito edilizio attesa la natura permanente di tale illecito che ammette l'esercizio del potere repressivo della PA anche a distanza di tempo non derivando dal suo decorso né una sanatoria dell'opera né un affidamento legittimo in capo all'autore dell'abuso.

8. Sentenza 13 settembre 2019 n. 545 -Est. De Col

Condono edilizio- art. 32 L. 47/1985- Natura parere Soprintendenza – Limitato a valutazioni di carattere paesaggistico e necessariamente motivato- Illegittimità – Sussiste.

In tema di condono edilizio di opere realizzate su aree sottoposte a vincolo, il parere rilasciato ai sensi dell'art. 32 della L. n. 47 del 1985 si innesta normativamente nella procedura di sanatoria edilizia ed è assimilabile all'autorizzazione paesaggistica intesa come strumento di gestione del vincolo, comprendendo pertanto anche la valutazione di compatibilità paesistica da effettuare in sede di condono edilizio.

Ne deriva che la Soprintendenza, nell'ambito del procedimento di condono delineato dalla legge, è chiamata ad esprimersi con parere vincolante di merito, ma solo sui profili di compatibilità paesaggistica in relazione alle proprie specifiche competenze di amministrazione preposta alla tutela del vincolo con l'ulteriore conseguenza che l'eventuale diniego deve puntualmente nonché espressamente motivare le ragioni, materiali e specifiche, per cui le opere da sanare sono incompatibili con il vincolo paesaggistico esistente.

9. Sentenza 13 settembre 2019 n. 549 -Est. Scianna

Regime sanzionatorio per interventi edilizi realizzati in forza di un titolo abilitativo dichiarato successivamente illegittimo – possibilità di scelta tra sanzione ripristinatoria e riparatoria pecuniaria- obbligo di motivazione del provvedimento demolizione.

Il fondamento del regime sanzionatorio più mite, che il legislatore riserva agli interventi edilizi realizzati in presenza di un titolo abilitativo dichiarato illegittimo deve rinvenirsi nell'impossibilità della demolizione con nocumento alle parti legittime della costruzione stessa, oltretutto nella esigenza di salvaguardare l'affidamento eventualmente riposto dall'autore dell'intervento nell'efficacia del titolo assentito.

Ne deriva che l'effetto conformativo della sentenza di annullamento del titolo edilizio non comporta necessariamente per il Comune l'obbligo di disporre la demolizione di quanto realizzato in base al titolo annullato, non essendo l'Amministrazione vincolata ad adottare misure ripristinatorie, ma dovendo sottoporle ad una scelta tipicamente discrezionale, purché motivata, privilegiando ogni volta che ciò sia possibile, la riedizione del permesso di costruire emendato dai vizi riscontrata con conseguente applicazione della sanzione pecuniaria.

10. Sentenza 23 settembre 2019 n. 567 – Est. Caudullo

Anteriorità delle costruzioni alla L. Ponte n. 761/67 – Onere della prova a carico del ricorrente.

“Ristrutturazione ricostruttiva” – Permesso di costruire – Non occorre.

Sufficiente la C.I.L. in presenza di vincoli.

Motivazione dell’ordinanza di demolizione e legittimo affidamento del privato.

È onere del destinatario dell’ingiunzione di demolizione dimostrare l’anteriorità delle costruzioni, ritenute abusive, rispetto all’entrata in vigore della L. Ponte n. 761/67, la quale ha esteso l’obbligo di previa licenza edilizia anche per le opere realizzate fuori del centro urbano, atteso che è l’unico soggetto ad essere nella disponibilità dei documenti e degli elementi idonei a provare con ragionevole certezza l’epoca di realizzazione del manufatto.

Non è necessario il permesso di costruire allorquando non vi è alcuna modifica parziale o totale dell’organismo edilizio preesistente con invarianza oltre che di volume, anche di sagoma e di area di sedime atteso che non è ravvisabile alcuna trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio tale da richiedere l’apposito titolo abilitativo, ma si è in presenza di una mera “ristrutturazione ricostruttiva”.

È sufficiente la comunicazione d’inizio lavori allorquando sull’area oggetto dell’intervento edilizio ricadano dei vincoli, sempre che i primi non comportino trasformazioni del preesistente tali da incidere sui valori paesaggistico-ambientali tutelati, atteso che l’autorizzazione di cui all’art. 146 non è richiesta per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo ininfluenti sullo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici.

L’ordinanza di demolizione non soggiace ad alcun onere motivazionale in ordine alle ragioni d’interesse pubblico diverse dal ripristino della legalità, stante la sua natura vincolata, anche quando sia decorso un lungo lasso di tempo dalla commissione dell’abuso alla data dell’adozione dell’ingiunzione atteso che l’inerzia della P.A. giammai è idonea a legittimare una situazione sin dall’origine illegittima poiché l’ordinamento tutela l’affidamento solo qualora sia incolpevole, mentre la realizzazione e il consapevole mantenimento in loco di un’opera abusiva si concretizza in una volontaria attività del privato “contra legem”.

11. Sentenza 8 ottobre 2019 n. 584 – Est. De Col

Certificato di collaudo statico ex art. 24 D.P.R. 380/01 – Ambito d’applicazione e funzione. Infungibilità.

Equivalenza tra certificato di collaudo statico e perizia giurata d' idoneità statica – Esclusione – Eccezione solo in caso di condono edilizio. Ammissibilità – Sussiste.

A fini del rilascio del certificato di agibilità è indispensabile il collaudo statico ex art. 24 D.P.R. 380/01 per tutti gli edifici con opere strutturali in cemento armato successive all'entrata in vigore della L. n. 1086/71 attesa la sua funzione di attestare la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati.

Ai fini del rilascio del certificato di agibilità è esclusa ogni forma di equiparazione tra collaudo statico e certificazione d' idoneità statica, fatto salvo il rilascio del condono edilizio per il quale è sufficiente la sola perizia giurata d' idoneità statica in luogo del collaudo, dovendosi sconsigliare alle P.P.A.A. scelte eccessivamente discrezionali che si discostino dal dato testuale della norma nell'ammettere forme alternative al collaudo statico, vista la natura "sensibile" degli interessi protetti (sicurezza strutturale e antisismica degli edifici pubblici e privati) che lo rendono un adempimento infungibile.

12. Sentenza 28 ottobre 2019 n. 626 – Est. De Col

Sanatoria - silenzio rigetto - sanzione pecuniaria.

A fronte della mancata impugnazione del silenzio rigetto sulla richiesta del permesso di costruire in sanatoria che, come noto, produce un effetto "paralizzante" del ricorso promosso contro l'atto demolitorio (cfr. T.A.R. Veneto sez. II, 21 gennaio 2019, n.124), il termine di novanta giorni, entro il quale ottemperare alla demolizione del manufatto abusivo per scongiurare l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale, e con essa la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 31 comma 4 bis del d.P.R. n.380/01, non può farsi decorrere dall'originaria ordinanza di demolizione (o dall'avvenuta formazione del silenzio rigetto). In tale ipotesi grava sulla P.A. l'obbligo di emettere un nuovo ordine di demolizione ovvero quello di (ri)assegnare espressamente al privato un nuovo termine entro il quale provvedere, scaduto il quale, anche la sanzione pecuniaria possa ritenersi validamente applicata.

13. Sentenza 11 novembre 2019 n. 646 – Est. De Col

Opere funzionali alla delimitazioni dei confini – Alternativa tra Scia o permesso di costruire – Valutazione in concreto-Sussiste.

In assenza di precise indicazioni ritraibili dal testo unico in materia di edilizia, le opere funzionali alla delimitazione dei confini dei terreni, quali recinzioni, muri di cinta e cancellate, non devono essere riguardate in base all'astratta tipologia di intervento che incarnano, ma sulla scorta dell'impatto effettivo che, alla

stregua di una valutazione da effettuarsi caso per caso, determinano sul preesistente assetto territoriale.

Ne deriva, in linea generale, che tali opere restano sottoposte al regime della DIA(oggi SCIA) ove non superino in concreto la soglia della trasformazione urbanistico- edilizia, per essersi tradotte in manufatti di corpo ed altezza modesti, mentre abbisognano del permesso di costruire ove detta soglia, come avvenuto nella fattispecie, risulta superata in ragione dell'importanza dimensionale degli interventi posti in essere.

14. Sentenza 18 novembre 2019 n. 667 – Est. Caudullo

Contestazione degli oneri di urbanizzazione – giurisdizione del G.A.

Contestazione degli oneri di urbanizzazione – termine di prescrizione decennale.

Determinazione degli oneri di urbanizzazione – attività vincolata.

La giurisdizione sulla ordinanza ingiunzione relativa agli oneri di urbanizzazione ed il contributo sul costo di costruzione appartiene al giudice amministrativo, anche quando tale atto sia emesso nella forma disciplinata dall'art. 2 r.d. 14 aprile 1910 n. 639.

Le azioni aventi ad oggetto la contestazione degli oneri di urbanizzazione attengono a posizioni di diritto soggettivo azionabili dinanzi al giudice amministrativo in sede esclusiva e, pertanto, non sono sottoposte ad alcun termine decadenziale potendo essere proposte entro l'ordinario termine di prescrizione decennale.

La determinazione degli oneri di urbanizzazione non richiede una particolare motivazione o una puntuale verifica delle opere di urbanizzazione realizzate o realizzande: essi prescindono dall'esistenza o meno delle opere di urbanizzazione e vengono quantificati indipendentemente sia dall'utilità che il privato ritrae dal titolo edilizio rilasciatogli, sia dalle spese effettivamente occorrenti per realizzare le suddette opere. Infatti, ai sensi dell'art. 16, comma 4, del d.p.r. n. 380/2001 gli oneri di urbanizzazione sono stabiliti dal Comune in base a tabelle parametriche predefinite e sono quindi espressione di attività amministrativa vincolata.

15. Sentenza 9 dicembre 2019 n. 721 – Est. Caudullo

Azione per *silentium* ex artt. 31 e 117 c.p.a. ed esecuzione dell'ordinanza di demolizione – Rapporti.

Notificazione al contro interessato/comproprietario - Necessità- Sussistenza.

Esecuzione dell'ordinanza di demolizione e istanza di sanatoria – Rapporti.

Non è tardivo il ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. proposto oltre un anno dallo scadere dei 90 giorni previsti per la demolizione dell'opera abusiva, atteso che detto termine è dato al destinatario della sanzione per provvedere all'esecuzione e non anche all'Amministrazione che, solo in caso di inottemperanza all'ingiunzione, dovrà provvedere agli ulteriori adempimenti prescritti dall'art. 31, comma 3 e ss. del D.P.R. n.380/01 non soggetti ad alcun termine perentorio.

È inammissibile ai sensi del II comma dell'art. 41 del codice del processo amministrativo il ricorso che non viene notificato ad almeno uno dei contro interessati; tuttavia è necessaria l'integrazione del contraddittorio allorquando non sia notificato a colui che è comproprietario insieme al contro interessato dell'immobile raggiunto dall'ordine di demolizione.

Non può essere portata ad esecuzione l'ingiunzione di demolizione allorquando sia stata presentata l'istanza di sanatoria ex art. 36 del D.P.R. 380/01 che ne ha caducato gli effetti atteso che il riesame dell'abusività dell'opera, anche al solo fine di valutarne l'eventuale sanabilità, comporta la formazione di un nuovo provvedimento recante un nuovo ordine di demolizione o l'assegnazione di un nuovo termine per consentire al privato di adempiervi spontaneamente.

4) ENTI LOCALI

1. Sentenza 12 marzo 2019 n.156 - Est. Scianna

Enti locali- Approvazione bilancio consuntivo- Violazione del termine di deposito della documentazione – Lesione delle prerogative del consigliere comunale –Insussistenza.

In adesione ad un approccio “sostanzialista”, devono ritenersi irrilevanti le violazioni formali o procedurali poste a presidio delle prerogative dei consiglieri comunali, allorché gli stessi siano stati posti nelle condizioni di esercitare consapevolmente il proprio munus e, comunque, non abbiano chiarito in che misura la violazione formale abbia inciso sulle prerogative inerenti l'ufficio.

Va esclusa l'illegittimità della delibera di approvazione del bilancio consuntivo comunale quando il singolo consigliere, pur non avendo ricevuto nei termini fissati dal regolamento l'intera documentazione allegata alla proposta di delibera, non dimostra le ragioni alla stregua delle quali la mancata conoscenza del documento mancante (relazione del revisore dei conti)abbia limitato la

funzione pubblica che è chiamato a svolgere o non abbia dedotto altri impedimenti atti a dimostrarne l'impossibilità della consultazione.

2. Sentenza 22 marzo 2019 n. 181 – Est. Caudullo

Comune e Provincia – Ordinanza comunale – Divieto ai conduttori di animali, anche se muniti di museruola e guinzaglio, di poter accedere alle spiagge libere durante la stagione balneare – Individuazione con apposita successiva ordinanza di una o più aree del territorio costiero da sottrarre al medesimo divieto – Legittimità.

E' legittima l'ordinanza con la quale un Comune ha vietato ai conduttori di animali di poter accedere alle spiagge libere durante la stagione balneare e, segnatamente, per il periodo tra l'1 maggio ed il 31 ottobre 2013, anche se i medesimi animali siano muniti di museruola e guinzaglio, ad eccezione dei cani guida per i non vedenti e dei cani brevettati da salvataggio al guinzaglio, nel caso in cui sia stata demandata all'adozione di una "apposita successiva ordinanza" l'individuazione di una o più aree del territorio costiero da sottrarre al divieto di introdurre animali sulle spiagge del Comune; infatti, la prevista individuazione di aree sottratte al divieto, pur se demandata ad un successivo provvedimento, determina un corretto temperamento delle diverse esigenze e rende certamente non illogico né sproporzionato il sacrificio imposto ai proprietari degli animali.

3. Sentenza 26 marzo 2019 n. 195 – Est. Caudullo

Comune e Provincia – Consiglio comunale – Scioglimento – Per omessa approvazione del rendiconto di gestione ex art. 141, comma 2, d.lgs. n. 267 del 2000 (TUEL) – Ove alla data dell'atto di diffida notificato dal Prefetto al Comune, difetti una effettiva ingiustificata ed ingiustificabile inerzia del Consiglio comunale – Illegittimità.

E' illegittimo il decreto del Presidente della Repubblica con cui, previa nomina del Commissario ad acta, è stato disposto lo scioglimento del Consiglio comunale (nella specie, si trattava del Consiglio comunale di Grotteria), per omessa approvazione del rendiconto di gestione ex art. 141, comma 2, D.lgs. n. 267 del 2000 (TUEL), nel caso in cui, alla data di notifica dell'atto di diffida del Prefetto nei confronti del Comune, difetti la sussistenza di una effettiva ingiustificata ed ingiustificabile inerzia del Consiglio comunale, per essersi determinata, invece, una sovrapposizione tra il termine ultimo assegnato dall'Autorità Prefettizia per l'approvazione del rendiconto ed il termine dilatorio previsto dalla legge per l'esame da parte dei Consiglieri comunali della documentazione (20 giorni dalla trasmissione ai consiglieri dello schema di rendiconto e dei relativi allegati); infatti, ciò che legittima l'Autorità prefettizia all'adozione dei provvedimenti

prefettizi sostitutivi non è la mera scadenza dei termini stabiliti nell'atto di diffida, bensì solo la manifesta inerzia dell'Ente.

4. Sentenza 1 aprile 2019 n. 208– Est. De Col

Silenzio inadempimento e obbligo dell'Amministrazione comunale sull'apposizione della segnaletica stradale.

Sussiste in capo all'Amministrazione comunale un obbligo di vigilanza sulle strade di cui è proprietaria oltre che sulle relative pertinenze, come i marciapiedi destinati al transito dei pedoni o le aree di sosta, dei quali deve garantire la destinazione pubblica ed il pacifico utilizzo da parte degli utenti, nel rispetto del codice della strada (art. 14 D.lgs. n. 285/1992) e del relativo regolamento esecutivo ed attuativo (art. 37 D.P.R. n. 495/1992) con specifico riguardo all'opposizione e la manutenzione della segnaletica stradale rispetto al quale il silenzio serbato dalla stessa in ordine ad istanze di ripristino del divieto di sosta a corredo di un passo carrabile può configurarsi come inadempimento ai fini dell'esperimento della relativa azione ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a.

5. Sentenza 2 aprile 2019 n. 209– Est. Scianna

Enti Locali - Legittimazione attiva dei consiglieri comunali e ammissibilità del ricorso.

Procedura di scioglimento del Consiglio Comunale – Presupposti – Mancata approvazione della delibera di assestamento generale del bilancio-Scioglimento Consiglio Comunale -Esclusione.

È inammissibile il ricorso dei consiglieri comunali contro l'amministrazione d'appartenenza per difetto di legittimazione attiva, atteso che il processo amministrativo è finalizzato alla risoluzione di controversie intersoggettive e non è, di regola, aperto anche a quelle tra organi o componenti di organi dello stesso ente, salva l'eccezione in cui i consiglieri lamentino vizi che incidono sull'effettivo e regolare esercizio delle loro peculiari funzioni.

L'avvio della procedura di scioglimento del Consiglio Comunale ex art. 141 TUEL, da parte dell'autorità prefettizia, non consegue alla mancata approvazione dell'assestamento generale di cui all'art. 175 TUEL, bensì a quella della delibera concernente la salvaguardia degli equilibri di bilancio (art.193 TUEL) così come l'erronea verbalizzazione dei risultati della votazione non rientra in quel numerus clausus di ipotesi dalle quali la norma fa discendere l'extrema ratio della misura sanzionatoria dello scioglimento del Consiglio Comunale.

6. Sentenza 21 maggio 2019 n.356 –Est. Scianna

Emigrazione ed immigrazione - Finanziamento al comune per il sistema SPRAR - Contraddittorietà tra l'atto con il quale si autorizzava il proseguimento del servizio e la successiva revoca - Accompagnata dal mancato rispetto degli strumenti di partecipazione procedimentale - Illegittimità - Sussiste - Fattispecie.

Requisiti di “forma-contenuto” del procedimento amministrativo.

È illegittimo il provvedimento adottato dal Ministero dell'interno di revoca del finanziamento al Comune di Riace per il sistema SPRAR in quanto la decurtazione del punteggio attribuito al progetto finanziato è avvenuta senza il rispetto delle forme e condizioni stabilite dall'art. 27, comma 2, del D.M. 10 agosto 2016 in ordine alla previa diffida, e la consequenziale revoca dei contributi è stata disposta sulla base di rilievi concernenti essenzialmente il progetto attuato nel triennio 2014/2016, in palese contraddizione con la circostanza che nel dicembre 2016, in presenza dei medesimi rilievi, quello stesso progetto era stato autorizzato dall'amministrazione alla prosecuzione.

Il pieno rispetto delle regole che disciplinano i modi di assunzione delle decisioni da parte delle amministrazioni pubbliche non acquisisce valore solo in quanto esse definiscono le “forme” esteriori che l'esercizio del potere deve assumere, prevedendo e regolando i diritti procedimentali dei destinatari del potere stesso: esso diviene rilevante anche e soprattutto in quanto tali regole hanno pure un contenuto sostanziale, poiché individuano le fasi e le modalità attraverso le quali si costruisce e prende corpo, nel contraddittorio con gli interessati, l'esercizio di un potere “proporzionato” al fine che la legge indica all'amministrazione che agisce.

7. Sentenza 17 luglio 2019 n. 458 - Est. Scianna.

Enti Locali - Ordinanza contingibile ed urgente - Requisito della provvisorietà e della temporaneità – Legittimità - Sussiste a condizione che il sacrificio del privato non sia sproporzionato.

Nonostante i più recenti approdi della giurisprudenza amministrativa ammettano che il requisito della provvisorietà e temporaneità dei provvedimenti contingibili, non debba essere inteso in senso assoluto e rigido, è in ogni caso necessario che lo scopo pratico cui tende il provvedimento extra ordinem impugnato, non si presti ad essere perseguito con un provvedimento recante misure sproporzionate, volte ad imporre un sacrificio eccessivo rispetto alla salvaguardia dell'interesse pubblico, raggiungibile con misure alternative.

E' illegittima l'ordinanza del Sindaco di un Comune che al fine di fronteggiare situazioni di pericolo per l'incolumità dei proprietari di immobili situati in una determinata zona del territorio comunale abbia stabilito il divieto di accesso sine

die alle loro abitazioni senza ricercare soluzioni alternative a tale misura del tutto sproporzionata.

8. Sentenza 4 novembre 2019 n. 642 – Est. Scianna

Legittimazione ad impugnare la delibera che dichiara il dissesto finanziario dell'ente estesa ai cittadini residenti. Sussistenza.

Dichiarazione dello stato di dissesto finanziario dell'ente – provvedimento vincolato. Presupposti.

Procedura di riequilibrio finanziario e dichiarazione dello stato di dissesto finanziario a confronto.

Tutte le singole persone fisiche residenti nel Comune interessato sono legittimate ad impugnare la deliberazione che dichiara il dissesto finanziario dell'ente comunale, atteso che la dichiarazione di dissesto costituisce la premessa per ulteriori provvedimenti sfavorevoli, contro i quali esse non avrebbero poi modo di difendersi.

La decisione di dichiarare lo stato di dissesto finanziario non è frutto di una scelta discrezionale per l'ente, rappresentando piuttosto una determinazione vincolata ed ineludibile in presenza dei presupposti di fatto fissati dalla legge, alternativi tra di loro: l'incapacità funzionale, ossia l'inidoneità dell'ente a svolgere le funzioni e ad erogare i servizi indispensabili, ovvero il suo stato di decozione finanziaria, dunque l'esistenza in capo all'ente di debiti liquidi ed esigibili, cui non possa validamente farsi fronte né con la delibera di riequilibrio di cui all'art. 193, D.lgs. n. 267/2000, né con quella di riconoscimento dei debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 dello stesso D.lgs. 267/2000.

La procedura di riequilibrio finanziario è una fattispecie ulteriore rispetto al dissesto e assume una sua peculiarità per il fatto che, pur presupponendo una situazione di evidente deficitarietà strutturale, prossima al dissesto (ed idonea a determinare il dissesto guidato dell'ente di cui all'art. 6 del D.lgs. 149/2011), tende a valorizzare la responsabilità degli organi ordinari dell'ente nell'assunzione delle iniziative per il risanamento.

9.Sentenza 5 dicembre 2019 n. 694 -Est.Caudullo

Elezioni amministrative-Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti - Quorum minimo votanti - Inclusione cittadini residenti all'estero e iscritti nell'elenco A.I.R.E. -Necessità della notifica agli Uffici Elettorali ed al Ministero dell'Interno e degli Affari Esteri-Esclusione.

Elezioni amministrative-Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti - Quorum minimo votanti - Inclusione cittadini residenti all'estero e iscritti nell'elenco A.I.R.E- Giurisdizione incidenter tantum del G.A. art.8 c.p.a.- Sussiste.

Elezioni amministrative-Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti - Quorum minimo votanti - Inclusione cittadini residenti all'estero e iscritti nell'elenco A.I.R.E-Prova di resistenza. E' decisiva ai fini dell'ammissibilità del ricorso.

Elezioni amministrative-Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti - Quorum minimo votanti - Inclusione cittadini residenti all'estero e iscritti nell'elenco A.I.R.E- Ritardo nella spedizione delle cartoline avviso senza prova dell'effettiva mancata consegna entro un termine adeguato per l'esercizio del diritto di voto - Invalidità delle elezioni-Esclusione.

Nei giudizi elettorali non è necessario notificare il ricorso avverso la proclamazione degli eletti anche agli Uffici Elettorali o al Ministero degli Esteri nel caso di elezioni cui partecipano o potrebbero partecipare cittadini italiani residenti all'estero, poiché le amministrazioni statali e gli organi straordinari che intervengono nel procedimento elettorale non sono parti del giudizio, come stabilito univocamente dall'art. 130, comma 3, del c.p.a, ma soltanto all'ente della cui elezione si tratta", oltre che agli eventuali candidati eletti, in qualità di controinteressati

Ai fini dell'accertamento dello status di "lettori" dei cittadini residenti all'estero e iscritti nell'elenco A.I.R.E. una lettura del riparto di giurisdizione costituzionalmente orientata, al fine di garantire l'effettività della tutela anche per il caso di operazioni elettorali viziate dalla irregolare composizione del corpo elettorale, impone, di riconoscere al giudice amministrativo la competenza ad accertare, solo incidentalmente, l'eventuale partecipazione al voto di persone non aventi titolo, nel limite in cui tale fatto possa aver determinato l'alterazione del risultato elettorale.

Affinchè possa dirsi provato il rilievo secondo il quale alcuni soggetti (prevalentemente cittadini italiani residenti all'estero) nominativamente indicati, non avrebbero dovuto essere inseriti nelle liste elettorali e, dunque, non avrebbero dovuto concorrere a determinare il numero complessivo degli elettori ai fini del raggiungimento del quorum e come tale circostanza abbia altrimenti inciso sull'esito delle elezioni è necessario superare la prova di resistenza che, in materia elettorale, costituisce corollario dell'interesse ad agire nonché espressione dell'esigenza di un equo e ragionevole contemperamento tra il principio del ripristino della legittimità asseritamente vulnerata e il principio della conservazione della volontà dell'elettorato.

Posto che l'art. 6 della legge 2 febbraio 1979, n. 40 stabilisce che, entro il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, i Comuni di iscrizione elettorale debbono spedire agli elettori residenti una cartolina avviso recante le indicazioni della data della votazione e le prescritte avvertenze da spediti con il mezzo postale più rapido, l'eventuale inadempimento non è accompagnato da alcuna esplicita sanzione in caso di inosservanza, essendo sufficiente che gli avvisi possano ritenersi pervenuti in un termine tale da garantire il soddisfacimento del fine perseguito. Ad invalidare il risultato elettorale, pertanto, non può essere il mero ritardo nella spedizione delle cartoline avviso ma, se mai, la verifica in concreto dell'effettiva mancata consegna delle cartoline avviso entro un termine adeguato con la specifica e puntuale indicazione del numero di elettori residenti all'estero ai quali l'esercizio del diritto di voto non sia stato reso possibile a causa di tale ritardo, circostanza di cui il ricorrente deve dare rigorosa prova in giudizio.

5) ESPROPRIAZIONE

1. Sentenza 16 gennaio 2019 n.40 - Est. Traina

Occupazione “acquisitiva” di beni immobili non seguita da provvedimento di esproprio – Conseguenze in capo alla P.A. inerte – Quantificazione danni da occupazione illegittima.

Dall'illegittima ablazione di un immobile per effetto di un procedimento espropriativo non conclusosi con un regolare e tempestivo decreto di esproprio, sorge l'obbligo per l'Amministrazione di sanare la situazione di illecito venutasi a creare o attraverso la restituzione del terreno, previa riduzione dello stesso in pristino e corresponsione del risarcimento del danno anche per il periodo di illegittima occupazione, oppure attraverso l'emanazione di un decreto di acquisizione sanante ex art. 42 bis del DPR 327/2001, con corresponsione del relativo risarcimento secondo i parametri ivi disciplinati, applicabile anche alle situazioni pregresse.

In mancanza di prova specifica da parte del danneggiato circa la perdita di frutti o di altre utilità, deve ritenersi che il risarcimento del danno per il mancato godimento di un immobile, debba calcolarsi assumendo a valore - base quello di mercato del bene, ed applicando ad esso il tasso di interesse legale, da ritenersi quale presumibile e normale indice di redditività dell'immobile. Il valore base del suolo deve essere attualizzato anno per anno, con l'utilizzo dell'indice ISTAT e, solo sul relativo risultato, deve essere computato il danno per la perdita della possibilità di utilizzo del bene, calcolato attraverso il tasso di interesse legale, che rappresenta, in sostanza, la commisurazione equitativa dei c.d. frutti civili. La

somma così risultante dovrà essere maggiorata degli interessi legali, dalla pubblicazione della sentenza sino alla effettiva corresponsione.

2. Sentenza 5 dicembre 2019 n. 698 -Est. De Col

Acquisizione sanante – Competenza del Consiglio Comunale anche nel caso di acquisizione coattiva del diritto di servitù pubblica ex art.42 bis comma 6 D.P.R. n. 327/01-Sussiste.

Ai sensi dell'art-42 bis del D.P.R. n.327/01 spetta unicamente al Consiglio Comunale l'adozione del provvedimento di acquisizione sanante, in quanto riconducibile al novero dei provvedimenti di acquisizione di cui alla lettera l) dell'art. 42, comma 2, d.lgs. 267/2000; secondo tale disposizione, infatti, devono essere adottati con delibera consiliare gli: acquisti e alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del segretario o di altri funzionari.

Ai fini della costituzione in via coattiva di una servitù pubblica, rileva non la modificazione materiale, bensì la modificazione immateriale in cui consiste il pregresso uso – parimenti sine titulo e nell'interesse pubblico – del bene su cui far gravare la servitù titolata; servitù che appunto comporta, diversamente dall'acquisizione della proprietà – esclusiva – del bene per riunirla a quella dell'opera pubblica, la facoltà del titolare del fondo servente di continuare a sua volta a farne uso.

L'atto di acquisizione sanante ex art. 43 D.P.R. n. 327 del 2001, per i profili di discrezionalità che lo connotano, esorbita dall'ambito della competenza dell'ufficio per le espropriazioni e, comunque, degli uffici comunali per rientrare nelle attribuzioni del Consiglio comunale sempre ai sensi dell'art.42 del T.U.E.L.

6) IMMIGRAZIONE

1. Sentenza 15 aprile 2019 n. 237 - Est. Scianna

Immigrazione – Procedimento di emersione da lavoro irregolare ex art. 5 comma 1, D.lgs. 109/2012- Condizioni regolarizzazione lavoratore irregolare-Presenza ininterrotta sul territorio nazionale – Prova-Possesso del passaporto-Sufficienza.

Procedimenti di emersione da lavoro irregolare- Comunicazione preventiva- Sportello Unico per l'Immigrazione – Esclusione.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1 del D.lgs. 109/12, una delle condizioni per conseguire la regolarizzazione è che il lavoratore irregolare dimostri la presenza ininterrotta sul territorio nazionale, almeno dalla data del 31 dicembre 2011, o precedentemente. Il passaporto è di per sé idoneo da attestare tale requisito, in quanto dallo stesso è ricavabile ogni informazione circa eventuali fuoriuscite dello straniero dal territorio nazionale.

Nell'ambito dei procedimenti di emersione di lavoro irregolare, non spetta all'interessato alcuna comunicazione preventiva, trattandosi di procedimenti avviati su istanza di parte ed essendo il datore di lavoro l'unico soggetto legittimato a rapportarsi con lo Sportello Unico per l'Immigrazione, sia per la richiesta di perfezionamento dei documenti, che per qualsiasi altro genere di comunicazione, ivi compresa la comunicazione delle ragioni ostative all'accoglimento dell'istanza.

2. Sentenza 17 giugno 2019 n. 388 – Est. Caudullo

Immigrazione-Diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per uno dei reati ostativi – Automatismo – Legittimità.

Reati ostativi e riabilitazione – Rapporti.

E' legittimo il diniego fondato sulla condanna per uno dei reati ostativi di cui all'art. 380 c.p.p. che conduce l'Amministrazione automaticamente e in modo vincolato al rifiuto del permesso di soggiorno, ovvero alla revoca o al rigetto dell'istanza di rinnovo indipendentemente dall'entità della pena e dalla gravità del fatto, non rilevando la concessione della sospensione condizionale attesa l'insita significativa pericolosità sociale disvelata dalla natura del reato; a tale principio fa eccezione la presenza di considerevoli legami familiari dello straniero nel territorio nazionale tali da far denotare un suo positivo inserimento lavorativo e familiare aprendo la strada ad un accertamento in concreto della sua pericolosità avulsa dall'automatismo normativo.

Il carattere ostativo della condanna può essere superato dalla sola riabilitazione e non dalle altre cause di estinzione della pena, le quali incidendo esclusivamente sulla pena irrogata non influiscono sugli accadimenti storico- giuridici della commissione del reato lasciando impregiudicata la condizione ostativa all'ingresso e alla permanenza dello straniero sul territorio nazionale.

3. Sentenza 17 giugno 2019 n. 403 – Est. De Col

Automatismo ostativo al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno e onere del richiedente di provare i requisiti idonei ad escludere l'ostatività – Valutazione al momento dell'adozione del provvedimento-Sussistenza.

È onere della parte richiedente il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno provare in sede di contraddittorio procedimentale i fatti sintomatici di un inserimento sociale e familiare dell'immigrato nel territorio nazionale tale da essere valutato dalla competente autorità in un giudizio di bilanciamento tra tutela dei legami familiari e sicurezza pubblica al fine di escludere l'automatismo ostativo derivante da condanne per i reati di cui all'art. 380 c.p.p. atteso che la legittimità del provvedimento amministrativo va valutata rispetto alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione.

4. Sentenza 17 giugno 2019 n. 405– Est. De Col

Permesso di soggiorno lungo soggiornanti – Conversione – Requisiti.

Ai fini della conversione ai sensi dell'art. 9 bis del D.lgs. n. 286/98 del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da un altro Stato membro dell'U.E. nell'analogo titolo di soggiorno nel territorio nazionale, l'Autorità competente in caso di diniego non può limitarsi ad un richiamo generico alle dichiarazioni fornite dallo Stato rilasciante il primo titolo di permanenza, ma deve riportare integralmente il contenuto della fonte che espressamente attesta il mancato possesso in capo al richiedente del requisito di lungo soggiornante per non incorrere in un deficit istruttorio e motivazionale tale da pregiudicare la legittimità del rifiuto.

5. Sentenza 11 novembre 2019 n. 659 – Est. Criscenti

Permesso per lungo soggiornanti – Presupposti per il diniego- Motivazione “accentuata” sulla personalità del richiedente- Sussiste.

L'art. 9 D.lgs. n. 286/1998, come sostituito dall'art.1 D.lgs. n. 3/2007, richiede che l'eventuale diniego di rilascio del “permesso per lungo soggiornanti” sia sorretto da un giudizio di pericolosità sociale dello straniero, con una motivazione articolata non solo con riguardo alla circostanza dell'intervenuta condanna, ma su più elementi, ed in particolare con riguardo alla durata del soggiorno nel territorio nazionale e all'inserimento sociale, familiare e lavorativo dell'interessato, escludendo l'operatività di ogni “automatismo” in conseguenza di condanne penali riportate.

7) INTERDITTIVE ANTIMAFIA

1. Sentenza 14 gennaio 2019 n.21 -Est. Scianna

Misure di prevenzione - Interdittiva antimafia prefettizia – Sospensione del processo a causa della concomitante pendenza della procedura del controllo giudiziario ex art.34 bis D. L.gvo. n.159/11.

Controllo giudiziario ex art.34 bis D.Lgvo. n.159/11 – Sopravvenuta inefficacia dell’informativa interdittiva – Esclusione.

Va escluso che l’art. 34 bis del D.lgs. 159/2011 possa coordinarsi con le disposizioni del processo amministrativo ed in particolare con l’art. 79 c.p.a. e con gli artt. 295 e seguenti del codice di procedura civile, che disciplinano la sospensione del processo, non essendo applicabile tale istituto in presenza del ripetuto provvedimento di ammissione al controllo giudiziario cui possono accedere le imprese destinatarie di informazione antimafia interdittiva ai sensi dell’articolo 84, comma 4, che abbiano proposto l’impugnazione del relativo provvedimento del Prefetto.

La misura del controllo giudiziario costituisce un tentativo di salvaguardare, con le necessarie cautele, le realtà produttive che, per quanto incise da tentativi di infiltrazione mafiosa, manifestino un grado di autonomia gestionale non ancora totalmente compromesso e, anzi, sufficiente a consentirne un’attività economica sia pure in forma controllata, al fine soprattutto di salvaguardare i livelli occupazionali e non vale a nessun effetto riabilitativo dell’interdittiva la cui efficacia e stabilità, anzi, ne costituisce il presupposto normativo.

2. Sentenza 11 febbraio 2019 n.98 - Est. De Col

Misure di prevenzione - Interdittiva antimafia prefettizia-Rilevanza del rapporto di parentela-Condizioni.

Relativamente alla rilevanza dei rapporti di parentela in materia di interdittive antimafia, vanno evitate soluzioni aprioristiche, essendo detto rapporto il dato storico che forma la premessa minore di un’inferenza calibrata sulla massima d’esperienza secondo cui i vincoli familiari espongono il soggetto all’influenza del terzo. Ma l’attendibilità, in concreto, della deduzione dipende anche da una serie di circostanze che qualificano il rapporto di parentela, quali, soprattutto, l’intensità del vincolo e il contesto in cui si inserisce.

3. Sentenza 22 febbraio 2019 n.133 - Est. De Col

Misure di prevenzione e di sicurezza – Informative antimafia interdittive – Presupposti – Possibilità di far riferimento a fatti risalenti nel tempo – Sussiste – Condizioni.

Misure di prevenzione - Interdittiva antimafia prefettizia – Possibilità di proseguire il contratto con il soggetto colpito da interdittiva – Condizioni-Obbligo di motivazione.

I fatti sui quali si fonda la misura di prevenzione dell'informativa antimafia possono anche essere risalenti nel tempo nel caso in cui vadano a comporre un quadro indiziario complessivo, dal quale possa ritenersi attendibile l'esistenza di un condizionamento da parte della criminalità organizzata; il "venir meno delle circostanze rilevanti" di cui all'art. 91, comma 5, del D.lgs. n. 159/2011, non può dipendere dal mero trascorrere del tempo, in sé, ma dal sopraggiungere di obiettivi elementi, diversi o contrari, che ne facciano venir meno la portata sintomatica, o perché ne controbilanciano, smentiscono e in ogni caso superano la valenza concludente, o perché rendono remoto e certamente non più attuale, il pericolo di soggiacere all'influenza del contesto mafioso.

Dalla lettura combinata del secondo e del terzo comma dell'art.94 del D.lgs. n.159/2011 è agevole desumere che la facoltà di continuare il rapporto contrattuale è ipotesi - data l'evidente ratio di pieno sfavore legislativo alle infiltrazioni mafiose nei contratti pubblici - remota e residuale, e dunque consentita al solo fine di tutelare l'interesse pubblico attraverso una valutazione di convenienza in relazione a circostanze particolari, quali il tempo dell'esecuzione del contratto o la sua natura, o la difficoltà di trovare un nuovo contraente, se la causa di decadenza sopravviene ad esecuzione ampiamente inoltrata. Da ciò deriva che mentre la stazione appaltante può richiamare sic et simpliciter l'informativa a supporto della decisione di risolvere il contratto, ha viceversa il dovere di motivare adeguatamente nel caso in cui, nonostante la presenza di un inquinamento mafioso, l'interesse pubblico alla completa esecuzione del contratto sia così pregnante da legittimare un'impresa sospetta ad effettuare lavori o servizi pubblici.

4. Sentenza 19 marzo 2019 n. 173 – Est. Scianna

Misure di prevenzione - Interdittiva antimafia prefettizia - Natura, funzione e presupposti – Regola del più probabile che non – Illegittimità – Esclusione.

E' legittima l'informazione interdittiva adottata dal Prefetto laddove secondo criteri ispirati a logica e ragionevolezza deduce il collegamento o il

condizionamento della criminalità organizzata da indizi o elementi sintomatico-presuntivi servendosi di un giudizio prognostico latamente discrezionale attesa la natura meramente cautelare con funzione preventiva della misura di prevenzione.

L'interdittiva antimafia prescinde dall'accertamento delle singole responsabilità penali dei soggetti gravati dal provvedimento e dalla prova dell'intervenuta infiltrazione mafiosa, essendo sufficiente la sussistenza di un pericolo d'ingerenza nell'impresa che sconsigli alla PA d'intrattenervi rapporti di alcun tipo secondo la regola inferenziale della probabilità logica ("più probabile che non").

5. Sentenza 11 aprile 2019 n. 212– Est. Caudullo

Misure di prevenzione - Interdittiva antimafia prefettizia – Rilevanza del rapporto di parentela.

Aggiornamento ex art. 84 D.lgs. n. 159/2011 – Circostanze sopravvenute e nuova istruttoria.

Il rapporto di parentela in sé solo considerato costituisce una mera premessa minore di un'inferenza calibrata sulla massima d'esperienza secondo cui i vincoli familiari espongono l'impresa al pericolo d'ingerenza mafiosa e non è quindi di per sé sufficiente a provare detto rischio se non suffragato da una serie articolata di ulteriori elementi, quali in particolare l'intensità del vincolo e il contesto in cui s'inserisce.

Se il quadro indiziario deve essere valutato nella sua unitarietà in modo che ogni elemento acquisti la sua rilevanza nella correlazione con l'altro, in una visione d'insieme e non parcellizzata, ne deriva inevitabilmente che la modifica anche di uno soltanto di esso posto in una rete così articolata non può essere ininfluenza, a pena dell'illegittimità del provvedimento finale adottato, ai fini di un aggiornamento del primo provvedimento, che tenga conto di tale circostanza sopravvenuta.

6. Sentenza 5 luglio 2019 n. 444- Est. De Col

Misure di prevenzione- Informazione interdittiva antimafia- Legittimità dell'esercizio del potere di riesame ex art.91 comma 5 D.lgs. n.159/11 – Atto confermativo - Presupposti.

In caso di domanda diretta ad ottenere un provvedimento di ritiro o di revoca di un'interdittiva, collegate alla affermata rilevanza di sopravvenienze e fatti nuovi

asseriti come favorevoli al soggetto inciso, la Prefettura legittimamente può limitarsi: a) a verificare se la domanda sia accompagnata da un fatto realmente nuovo, perché sopravvenuto ovvero non conosciuto, che possa essere ritenuto effettivamente incidente sulla fattispecie (es. effettiva cessione dell'impresa a soggetto del tutto estraneo al rischio di condizionamento o infiltrazione da parte della delinquenza organizzata); b) a valutare quindi se possano ritenersi venute meno quelle ragioni di sicurezza e di ordine pubblico in precedenza ritenute prevalenti sull'iniziativa e sulla libertà di impresa del soggetto inciso; c) In caso di esito negativo di detta verifica, la Prefettura può semplicemente limitarsi a prendere atto della inesistenza di profili nuovi rilevanti e, di conseguenza, adottare un atto di natura confermativa.

8) PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO- AUTORIZZAZIONI-CONCESSIONI

1. Sentenza 11 gennaio 2019 n.13 -Est. De Col

Diniego al rilascio del titolo abilitativo alla guida per insussistenza dei “requisiti morali” previsti dall’art. 120 del D.lgs. n. 285 del 1992 – Giurisdizione del G.A. -Sussiste.

Il potere esercitato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti al momento del rilascio della patente di guida, che è di tipo fino ad esplicarsi in una attività vincolata (laddove il vincolo è posto nell'interesse pubblico alla sicurezza della circolazione stradale) ovvero di accertamento costitutivo fondata sulla sussistenza dei rilievi ostativi di cui all'art.120 comma 1 del codice della strada approvato con D.Lgvo. 30 aprile 1992 n.285 non esclude una valutazione di compatibilità dell'interesse pubblico con il bene della vita (patente di guida) cui il privato aspira avente consistenza di interesse legittimo e quindi sottoposto alla cognizione del G.A..

2. Sentenza 14 gennaio 2019 n.20 -Est. Caudullo.

**Applicabilità del silenzio assenso al subingresso nelle concessioni demaniali-
Esclusione.**

Va esclusa la formazione del silenzio assenso previsto dall'art.20 della L.241/90 nel caso di subingresso di un'impresa nella concessione demaniale, richiedendo il potere autorizzatorio previsto dall'art. 46 del codice della navigazione, correlato con l'immanente potestà dell'autorità concedente di verificare la conformità

dell'uso privato riservato rispetto al preminente interesse pubblico correlato al bene demaniale, il provvedimento espresso.

3. Sentenza 16 gennaio 2019 n.29 -Est. Scianna

Diniego di ammissione a contributi ex L .n. 302/1990- giurisdizione G.A. – Sussiste.

Concessione dei benefici previsti dalla L.302/1990 – Condizioni- Limiti al sindacato giurisdizionale.

Il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in materia di controversie riguardanti la concessione e la revoca di contributi e sovvenzioni pubbliche deve essere attuato sulla base del generale criterio di riparto fondato sulla natura della situazione soggettiva azionata con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, solo ove la controversia riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio, oppure quando, a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del beneficiario. In particolare, l'articolo 7 della legge 302/1990 impone all'amministrazione di valutare discrezionalmente tutta una serie di circostanze che escludono l'esistenza di un diritto soggettivo dell'interessato e portano a qualificare la posizione del richiedente in termini di interesse legittimo.

La concessione dei benefici previsti dalla legge n. 302/1990 deve essere negata ogni qual volta i trascorsi della vittima, oppure le sue frequentazioni e/o il suo stile di vita - a prescindere dalla sussistenza di fatti penalmente rilevanti - siano tali da far sussistere il ragionevole dubbio circa la non "totale estraneità" del richiedente.

L'accertamento del presupposto della non "totale estraneità" del ricorrente agli ambienti delinquenziali si traduce in una delicata attività valutativa di contenuto ampiamente discrezionale, il cui esercizio è sindacabile dal giudice amministrativo nei limiti delle figure sintomatiche dell'eccesso di potere.

4. Sentenza 1 febbraio 2019 n.72 - Est. Criscenti

Procedimento amministrativo-Conferenza dei servizi- onere di notificazione a tutte la Amministrazioni partecipanti-Inammissibilità del ricorso-Sussiste.

La conferenza dei servizi non si identifica con un nuovo organo separato dai singoli partecipanti, essa consiste soltanto in un modulo procedimentale e

organizzatorio. Pertanto, l'avviso espresso in tale sede dai rappresentanti delle varie amministrazioni partecipanti è dunque pur sempre imputabile a ciascuna di esse. Ne discende, sul piano strettamente processuale, che il ricorso., a pena della sua stessa inammissibilità, va notificato a tutte le amministrazioni che, nell'ambito della Conferenza, hanno espresso pareri o determinazioni che la parte ricorrente avrebbe avuto l'onere di impugnare autonomamente se gli stessi fossero stati adottati al di fuori del peculiare modulo procedimentale in esame.

5. Sentenza 11 febbraio 2019 n.118 - Est. Scianna

Accesso agli atti-Carenza di legittimazione passiva del Responsabile per la prevenzione della corruzione- Va dichiarata.

Per il principio di immedesimazione organica, gli atti posti in essere dai dirigenti dell'Amministrazione sono imputabili in via diretta a quest'ultima, che ne risponde verso i terzi. Il descritto fenomeno impedisce di ravvisare un'alterità soggettiva tra l'organo ed i suoi componenti, né si può ritenere che l'attribuzione delle funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione dell'ente valga ad attribuire al Segretario Generale, o al dirigente che fosse chiamato a svolgere tali funzioni, soggettività giuridica distinta da quella dell'ente di appartenenza.

Va dichiarata la carenza di legittimazione passiva del Responsabile della prevenzione della corruzione a cui sia stato notificato il ricorso per accesso agli atti formati viceversa dal funzionario o dal dirigente preposto.

6. Sentenza 16 febbraio 2019 n.127 - Est. Criscenti

Procedimento amministrativo- accesso agli atti di pignoramento dei crediti verso terzi- Interesse concreto ed attuale alla conoscenza dei documenti da parte del terzo pignorato – Sussiste.

Accesso ai documenti fiscali detenuti da ente strumentale dell'Agenzia delle Entrate- Istanza di accesso alla certificazione unica per le imposte – Fondatezza.

A fronte della notifica di un atto di pignoramento presso il terzo pignorato, sussiste un interesse attuale e concreto del debitor debitoris ad acquisire gli atti su cui esso si fonda, ancorché la dichiarazione negativa abbia condotto all'archiviazione della procedura di riscossione intrapresa nei suoi riguardi, permanendo il relativo al fine di tutelare la propria posizione giuridica ed economica sia da successive procedure esecutive sia da eventuali errori che siano stati commessi in fase di inserimento dei dati nell'Anagrafe Tributaria.

Deve, dunque, escludersi che i documenti di natura fiscale non siano nella disponibilità dell'ADER (ente strumentale dell'Agenzia delle Entrate, sia perché in base all'art. 1, commi 2 e 3, l. n. 225/2016 l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale è attribuito all'Agenzia delle entrate, che le svolge dal 1° luglio 2017 appunto attraverso la prima sia perché il dato richiamato nella scheda consegnata sia pure in modo incompleto alla ricorrente rinvia, per quanto riguarda i rapporti economici del debitore pignorato alla certificazione unica per l'anno d'imposta 2016, documento fiscale predisposto e firmato dal datore di lavoro ricorrente. Ne deriva che nulla osta nemmeno sul piano normativo pubblicistico secondo principi di trasparenza e pubblicità alla libera accessibilità dei documenti richiesti.

7. Sentenza 19 marzo 2019 n. 160 – Est. Caudullo

Concessione di un mutuo ai sensi della l. 108/1996 – presupposti per la concessione.

Per l'erogazione dei mutui di cui all'art. 14 della L. n. 108 del 1996 è necessario che il richiedente sia parte offesa in un procedimento penale per l'accertamento del reato di usura al momento della domanda ed al momento della concessione del mutuo e che tale qualità si riferisca sempre alla medesima fattispecie materiale di reato, essendo presupposto per l'accesso al beneficio la denuncia di “uno specifico reato di usura” nonché “il possesso della qualifica di parte offesa, che ben può essere relativo a più processi penali, anche in successione tra loro, purché sia identica la fattispecie d'origine (ossia la denuncia e la relativa fattispecie di reato).

8. Sentenza 19 marzo 2019 n. 171 – Est. Scianna

Motivazione dell'ordinanza di demolizione – Mancanza dei requisiti essenziali-Illegittimità.

L'ordinanza di demolizione, nonostante sia atto dovuto e vincolato che esonera l'Amministrazione da un onere motivazionale che dia conto delle ragioni d'interesse pubblico e della sua comparazione con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, è illegittima quando non contiene la specifica descrizione dell'abuso e la precisa indicazione delle opere da demolire che ne costituiscono il nucleo essenziale della sua motivazione.

9. Sentenza 29 aprile 2019 n. 299 – Est. De Col

Concessione cimiteriale - Regime giuridico di circolazione applicabile allo ius sepulchri – Trasferimento del sepolcro senza autorizzazione comunale – Illegittimità- Sussiste.

Il diritto “al sepolcro” è il diritto ad essere seppellito ovvero a seppellire altri in un determinato sepolcro che può essere ereditario o familiare (o gentilizio), mentre il diritto “sul sepolcro” è il diritto sul manufatto che accoglie le salme. Con l’avvento dell’art. 824 Codice Civile il cimitero è definitivamente solo e soltanto demanio comunale, derivandone che solo il Comune può accordare la concessione in uso delle sepolture private a sistema di tumulazione (semplici loculi, o come nel caso di specie, cappelle gentilizie) oppure a sistema di inumazione (tombe terranee).

La cessione di un diritto al sepolcro, tanto nel suo contenuto di diritto primario di sepolcro quanto nel suo contenuto di diritto sul manufatto, va configurata come voltura di concessione demaniale, sottoposta al requisito di efficacia della necessaria autorizzazione del concedente, ovvero del Comune, a pena di nullità del relativo contratto.

10. Sentenza 3 maggio 2019 n. 302– Est. De Col

Concessione di bene demaniale – morte del concessionario e sorte della concessione – Diritto di subentro “tacito”- Esclusione.

In tema di concessione in uso di un bene demaniale, nel caso di morte del concessionario, non è configurabile a favore dell’erede un atto di concessione "per fatti concludenti". La concessione infatti può sorgere solo in esito ad una attività provvedimento della P.A., la cui volontà si deve esteriorizzare con atti formali nominati e tipici, sicché il protrarsi di una situazione di fatto (qui peraltro insussistente o comunque non dimostrata) non può generare nemmeno alcun affidamento giuridicamente rilevante. Ne deriva che è infondata la pretesa di subentro nel titolo concessorio da parte dell’erede motivata soltanto sulla suddetta qualità.

11. Sentenza 17 giugno 2019 n. 418– Est. Scianna

Nulla osta al rilascio del titolo abilitativo alla guida – Art. 120 comma 3 Codice della Strada – Condanna, misura di prevenzione e riabilitazione – Rilevanza per i soggetti condannati per spaccio di stupefacenti-Limiti.

Ai fini del rilascio di nuovo titolo abilitativo alla guida il provvedimento di riabilitazione non esclude l’effetto preclusivo per i destinatari di misure di

prevenzione conseguibile unicamente ai sensi del comma 3 dell'art. 120 del Codice della Strada a seguito del decorso del termine triennale dalla data di cessazione della misura, ma rileva solo per i condannati per i reati di cui agli artt. 73 e 74 del TU (DPR 309/1990).

12. Sentenza 8 maggio 2019 n.436 -Est. Caudullo

Commissariamento società – poteri dei commissari prefettizi – Compatibilità con l'ammissione alla procedura concordataria – Sussistenza.

Ammissione al concordato preventivo e effetti sui rapporti contrattuali in corso.

Ordinanze contingibili ed urgenti e potere di incidere sui rapporti economici a contratto scaduto. -Limiti.

Processo amministrativo – diritto soggettivo e interesse legittimo – riparto di giurisdizione.

I commissari prefettizi nominati ai sensi dell'articolo 32, comma 10, del D.L. 90/2014 sostituiscono gli organi di amministrazione della società limitatamente alla gestione dei contratti d'appalto oggetto del commissariamento. Ciò non impedisce, invece, l'esercizio dei poteri di gestione della società al di fuori di tali contratti e, dunque, non impedisce l'accesso alla procedura concordataria.

L'ammissione al concordato preventivo liquidatorio incide sui rapporti contrattuali nei seguenti termini:

a) i contratti in corso di esecuzione non si risolvono per effetto dell'apertura della procedura di concordato preventivo;

b) all'imprenditore proponente un concordato preventivo è consentito richiedere all'autorità giudiziaria l'autorizzazione allo scioglimento dei contratti in corso, ovvero alla sospensione degli stessi per un periodo massimo di sessanta giorni, prorogabile una sola volta;

c) la regola della prosecuzione del rapporto contrattuale in corso di esecuzione è applicabile ad ogni tipo di concordato, sia liquidatorio che con continuità, ai sensi del combinato disposto degli articoli 169 bis e 186 bis della legge fallimentare;

d) tale regola subisce, tuttavia, una espressa deroga per i contratti pubblici atteso che, ai sensi dell'art. 38 del D.lgs. 163/2006, l'imprenditore ammesso al concordato, salva l'ipotesi dell'art. 186 bis, comma 3 della legge fallimentare

(concordato con continuità aziendale), non solo non può partecipare alle gare ma non può stipulare i relativi contratti (né proseguire nella esecuzione di quelli già stipulati).

In forza dello strumento dell'ordinanza contingibile ed urgente l'ente può solo imporre al privato l'erogazione delle prestazioni nonostante la scadenza del contratto stipulato tra le parti, anche in assenza del consenso da parte dell'impresa a prorogarne spontaneamente gli effetti, ma non può certo imporre alla società un corrispettivo per l'espletamento di quel servizio e tantomeno può farlo rinviando ad accordi contrattuali sulla cui vigenza ed efficacia vi è contesa tra le parti.

La pretesa volta a conseguire il corrispettivo per il servizio effettivamente svolto in esecuzione di una ordinanza contingibile ed urgente va qualificata come posizione di diritto soggettivo e pertanto sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.

13. Sentenza 13 settembre 2019 n. 553 -Est. De Col

Farmacia soprannumeraria per decremento demografico del Comune. Discrezionalità del Comune – Tutela dell'affidamento dell'attuale gestore – Sussistenza.

La farmacia di nuova istituzione, posta a concorso, ma divenuta soprannumeraria a causa del concomitante decremento demografico del Comune, non può essere soppressa laddove vi sia un titolare di farmacia che ne gestisca l'esercizio, essendo costui titolare di un'aspettativa giuridicamente tutelata alla sua conferma.

Va escluso che il mero decremento demografico comporti la necessaria soppressione di una sede farmaceutica, venendo in rilievo, in sede di revisione, la discrezionalità della P.A., volta al perseguimento dell'interesse generale alla fruizione di un adeguato servizio farmaceutico nell'intero ambito territoriale comunale.

14. Sentenza 24 settembre 2019 n. 573 – Est. Scianna

Diniego al rilascio del titolo abilitativo alla guida ex art. 120 comma 1 del codice della strada – Giurisdizione del giudice amministrativo – Sussiste.

Nulla osta al rilascio della patente di guida – Decorso del termine triennale dalla cessazione della misura – Sufficienza.

Al diniego al rilascio del titolo abilitativo alla guida corrisponde una posizione d'interesse legittimo del privato che aspira alla patente di guida atteso che a nulla rileva la distinzione tra provvedimenti discrezionali e vincolati ai fini della sussistenza della giurisdizione amministrativa, essendo solo sufficiente che vi sia stato l'esercizio del potere amministrativo ravvisabile anche allorquando la P.A. proceda a valutare l'assenza dei requisiti morali previsti dall'art. 120 del D.lgs. n. 285 del 1992.

Ai fini del nulla osta al rilascio del titolo abilitativo alla guida revocato per applicazione di misura di prevenzione è necessario il decorso del termine triennale ai sensi del III comma dell'art. 120 del codice della strada decorrente dal momento della cessazione della misura e non dalla notifica del provvedimento di revoca della patente, a nulla valendo l'ottenimento della riabilitazione richiesta quale condicio sine qua non solo se il richiedente sia stato condannato per i reati di cui agli artt. 73 e 74 del T.U. di cui al D.P.R. 309/1990.

9) PROCESSO AMMINISTRATIVO

1. Sentenza 16 gennaio 2019 n.31 -Est. Scianna

Processo amministrativo-Notificazioni a mezzo posta – Avviso di giacenza- Presunzione di conoscenza – Momento rilevante.

Erronea indicazione della frazione del luogo di notifica-Sufficienza recapito e CAP.

La presunzione di conoscenza della notifica di una dichiarazione inviata tramite lettera raccomandata non consegnata per l'assenza del destinatario coincide con il rilascio del relativo avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale, non con il momento in cui la missiva viene ritirata, salvo che il destinatario deduca e provi di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di acquisire la detta conoscenza.

L'erronea indicazione della frazione della località dove deve essere effettuata la notifica non inficia la validità della stessa se l'indirizzo di recapito ed il CAP sono correttamente indicati e non esistono omonimie tra le strade cittadine.

2. Sentenza 16 gennaio 2019 n.33 -Est. Caudullo

Processo amministrativo- Inammissibilità del ricorso-Quando sussiste.

Effetti erga omnes annullamento atto generale inscindibile.

Il ricorso deve considerarsi “generico” solo nel caso in cui non sia dedotto alcun motivo di impugnazione o quando dalla complessiva lettura dell’atto e dei documenti offerti in comunicazione non sia possibile comprendere la doglianza avanzata dal ricorrente.

Ogni qual volta venga in questione l’annullamento in sede giurisdizionale di un atto generale inscindibile, sostanzialmente e strutturalmente unitario, ontologicamente indivisibile, l’eliminazione dell’atto stesso dal mondo giuridico avviene con efficacia “erga omnes” e non limitatamente ai soggetti che si sono costituiti nella controversia che ha portato all’annullamento giudiziale suddetto.

3. Sentenza 11 febbraio 2019 n.95 - Est. Scianna

Processo amministrativo-Notifica telematica priva dell’apposizione di relata-Nullità-Sanatoria con la costituzione del convenuto-Sussiste.

Prova di costruzioni edificate ante 1967-Rilevanza delle sole foto aerofotogrammetriche- Esclusione.

Nel processo amministrativo trova applicazione anche alle notifiche effettuate telematicamente a mezzo di posta elettronica certificata, il principio secondo cui la mancata apposizione della relata di notifica sull’originale o sulla copia per il destinatario non comporta l’inesistenza della notificazione, ma soltanto la sua nullità, che deve considerarsi sanata, ex art. 44 comma 3 c.p.a., dalla costituzione in giudizio del comune.

Soltanto gli atti formati dai pubblici ufficiali nell’esercizio delle loro funzioni hanno particolare valenza probatoria, ma non le riprese aerofotogrammetriche del territorio comunale, a cui potrebbe attribuirsi decisiva rilevanza ai fini della datazione dell’epoca di realizzazione del manufatto solo se realizzate con alta risoluzione grafica.

4. Sentenza 22 febbraio 2019 n.134 - Est. Caudullo

Giustizia amministrativa - Translatio iudicii - Ricorso innanzi al giudice ordinario - Necessità che sia stato introdotto entro lo stesso termine di decadenza previsto per il ricorso al G.A. - Sussiste – Fattispecie.

Il principio della “translatio iudicii”, introdotto dall’art. 59, l. n. 69/2009 allo scopo di evitare che le parti incorrano in preclusioni e decadenze, a causa delle incertezze nell’individuazione del giudice fornito di giurisdizione, comporta che, ai fini del rispetto del termine per ricorrere, la domanda, inizialmente proposta erroneamente davanti al giudice ordinario, sia proposta davanti al giudice amministrativo; tuttavia, affinché si abbia l’utile effetto derivante dal principio della “translatio iudicii”, occorre che il ricorso innanzi al giudice ordinario sia

stato introdotto entro lo stesso termine di decadenza previsto per il ricorso al giudice amministrativo, atteso che l'ordinamento non ammette la possibilità di azionare una pretesa, a tutela di un interesse legittimo, ad libitum dell'interessato, al quale non viene riconosciuta la facoltà di impugnare provvedimenti amministrativi in un arco di tempo superiore a quello dei 60 giorni dalla conoscenza degli stessi, aggirando, così, i termini decadenziali prescritti per la celerità del processo amministrativo e la rapida definizione e certezza dei rapporti fra pubblico cittadino e p.a..

5. Sentenza 1 aprile 2019 n. 204– Est. De Col

Riassunzione del processo -*Translatio iudicii* – Termini per le preclusioni e le decadenze- Restano fermi- Irricevibilità del ricorso riassunto - Sussiste.

Natura “autoritativa” del diniego dell’equo indennizzo – Termine ordinario di impugnazione – Necessità a pena di decadenza.

Ai fini della “translatio iudicii” ex art. 11 c.p.a. occorre che il ricorso innanzi al g.o, dopo che questi abbia declinato la propria giurisdizione a favore del g.a, sia stato introdotto entro lo stesso termine di decadenza non superiore a 60 giorni dalla conoscenza del provvedimento, per far valere la propria situazione d’interesse legittimo dinanzi al g.a per evitare di eludere le decadenze prescritte per la celerità del processo amministrativo e la rapida definizione e certezza dei rapporti fra cittadino e PA, a pena d’irricevibilità del ricorso anche a fronte di una tempestiva riassunzione.

Soggiace all’ordinario termine di decadenza di 60 giorni il provvedimento di diniego dell’equo indennizzo, configurandosi un atto di natura autoritativa e non paritetica.

6. Sentenza 11 aprile 2019 n. 222 -Est. Criscenti

Giustizia amministrativa – PAT, Processo amministrativo telematico – Ricorso giurisdizionale – Invio e/o notifica unitamente alla procura alle liti all’indirizzo pec del Sindaco del Comune interessato – Con messaggio privo della dicitura “notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994”, e della c.d. relata di notificazione – Inammissibilità – Ragioni.

E’ inammissibile un ricorso proposto innanzi al G.A. nel caso in cui il ricorrente abbia notificato il ricorso stesso e la procura alle liti all’indirizzo pec del Sindaco del Comune interessato, con messaggio privo, non solo della dicitura “notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994”, ma pure della c.d. relata di notificazione; infatti, la mancanza della relata di notifica si risolve nell’inesistenza della prova dello stesso rapporto processuale; principio che deve essere viepiù ribadito nel caso di notificazione ai sensi dell’art. 3-bis, comma 3,

della legge 21 gennaio 1994, n. 53, a tenore del quale – secondo quanto prescritto dal comma 5 – la relazione di notificazione è un documento autonomo, con uno specifico e pregnante contenuto ed è, quindi, “elemento imprescindibile affinché sia percepibile dal destinatario la funzione cui l’invio dell’atto assolve, contenendo i dati che consentono di individuarne la collocazione processuale e la conformità all’originale, nonché la legittimazione del mittente” (1).

7. Sentenza 11 aprile 2019 n. 230 -Est. De Col

Processo amministrativo – Facoltatività proposizione ricorso gerarchico o giurisdizionale- Prevalenza tutela giurisdizionale.

Acquiescenza ad un provvedimento amministrativo.

Rinnovo patentino tabacchi- Distanze dalla rivendita.

**Complementarietà patentino rispetto a rivendita generi di monopolio-
Necessità di erogazione del servizio di vendita dei prodotti da fumo-
distributore automatico.**

Il principio di facoltatività della proposizione del ricorso gerarchico ai fini della proposizione del ricorso giurisdizionale, consente che vengano propositi entrambi i ricorsi, dovendo dare in tal caso prevalenza alla tutela giurisdizionale per le maggiori garanzie che essa assicura. Ne consegue che si dovrà dichiarare improcedibile il ricorso gerarchico in caso di successiva proposizione del rimedio giurisdizionale e non viceversa.

L’acquiescenza ad un provvedimento amministrativo sussiste solo nel caso in cui ci si trovi in presenza di atti, comportamenti o dichiarazioni univoci, posti liberamente in essere dal destinatario dell’atto, che dimostrino la chiara e incondizionata volontà dello stesso di accettarne gli effetti e l’operatività.

Il rinnovo del patentino tabacchi, in relazione alla durata biennale del titolo, ha la natura di “rinnovato rilascio” per cui sono necessari tutti i presupposti richiesti dalle norme per il rilascio alla data in cui il rinnovo è richiesto, ivi compreso il rispetto delle distanze dalla rivendita cui esso accede.

Il c.d. “patentino” rappresenta una mera espansione di una preesistente struttura di vendita ed ha natura complementare e non sovrapponibile rispetto alle rivendite di generi di monopolio, sicché il suo rilascio può essere giustificato solo dalla necessità di erogazione del servizio di vendita dei prodotti da fumo in luoghi e tempi in cui lo stesso non può essere svolto dalle rivendite.

Ne consegue che, ove ad una distanza inferiore a quella normativamente stabilita sussiste una rivendita in cui risulti installato un distributore automatico, anche se l'installazione del distributore automatico sia sopravvenuta all'originario rilascio del patentino, il patentino non può essere rinnovato; viceversa, nel caso in cui il distributore automatico non sia installato, il patentino potrà essere rinnovato.

8. Sentenza 19 aprile 2019 n. 267 -Est. De Col

Processo amministrativo - Mancanza domanda espressa di risarcimento danni - Interesse ai fini risarcitori ex art.34 c.p.a.- Autonomia azione risarcitoria- Art. 30 c.p.a.- Principio dispositivo- Preclusa mutabilità ex officio del giudizio di annullamento.

In mancanza di una espressa domanda di risarcimento del danno formulata in termini concreti e non meramente eventuali, è necessario che la parte prospetti almeno per sommi capi il danno di cui intende chiedere il ristoro in separato giudizio, deducendo, quantomeno in nuce, gli elementi strutturali della fattispecie di danno ingiusto, sotto il profilo sia soggettivo che oggettivo, dovendo comunque la parte allegare e provare l'interesse concreto ad una pronuncia ai soli fini di un futuro giudizio risarcitorio.

L'art. 34, comma 3, c.p.a. non può essere interpretato nel senso che, in seguito ad una semplice generica indicazione della parte, il giudice debba verificare la sussistenza di un interesse a fini risarcitori, anche perché, sul piano sistematico, diversamente opinando, perderebbe di senso il principio dell'autonomia dell'azione risarcitoria enucleato dall'art. 30 dello stesso c.p.a. e verrebbe svalutato anche il principio dispositivo che informa anche il giudizio amministrativo e precludente la mutabilità ex officio del giudizio di annullamento, una volta azionato.

9. Sentenza 19 aprile 2019 n. 280- Est. Caudullo

Processo amministrativo- Regolare notifica di provvedimenti amministrativi all'amministratore del condominio e conoscenza tardiva degli stessi da parte dei singoli condomini – Irricevibilità del ricorso-Sussiste.

E' irricevibile il ricorso proposto fuori termine da singoli condomini avverso l'accertamento dell'inottemperanza all'ordine di demolizione nell'ipotesi in cui l'Amministratore del condominio, a cui l'atto è stato regolarmente notificato, abbia errato nel notiziare soltanto alcuni dei singoli condomini della notifica di provvedimenti amministrativi in quanto ciò non consente di spostare in avanti il dies a quo del termine decadenziale per l'impugnazione.

10. Sentenza 29 aprile 2019 n. 291 – Est. De Col

Processo amministrativo – Perenzione in caso di istanza di fissazione dell’udienza sottoscritta solo dal difensore.

Legittimazione passiva nell’ambito delle controversie derivanti dall’esecuzione degli interventi di cui al D.L. n.166/1989.

La nuova istanza di fissazione d’udienza deve essere firmata non solo dal difensore ma anche personalmente dal ricorrente con la conseguenza che ove manchi una delle due sottoscrizioni, il ricorso deve essere dichiarato perento.

Quando il Sindaco funzionario delegato realizza interventi appartenenti – secondo il regime oggettivo delle competenze amministrative - alla competenza dell’Ente locale (quali i lavori e le altre attività elencate nell’art. 2 del Decreto Regio tra i quali rientrano anche i lavori pubblici per la riqualificazione urbana e le attività necessarie alla valorizzazione ambientale di resti e rinvenimenti archeologici), qualunque sia la natura che si intenda riconoscere alla delega (ovvero se il Sindaco agisca esercitando un potere proprio o di natura commissariale), i suoi provvedimenti sono sempre da imputarsi all’Ente locale che mantiene la legittimazione passiva nel corrispondente giudizio.

11. Sentenza 29 aprile 2019 n. 298 – Est. Caudullo

Processo amministrativo – ricorso – modalità di individuazione degli atti impugnati e necessità di indicarli espressamente-Irrilevanza formule di stile-Sussiste.

Ai sensi dell’art. 40 c.p.a., nel processo amministrativo l’individuazione degli atti impugnati deve essere operata non con riferimento alla sola epigrafe, bensì in relazione all’effettiva volontà del ricorrente, quale è desumibile dal tenore complessivo del gravame e dal contenuto delle censure dedotte sicché è possibile ritenere che sono oggetto di impugnativa tutti gli atti che, seppure non espressamente indicati tra quelli impugnati ed indipendentemente dalla loro menzione in epigrafe, costituiscono senz’altro oggetto delle doglianze di parte ricorrente in base ai contenuti dell’atto di ricorso; il generico richiamo, nell’epigrafe del ricorso, alla richiesta di annullamento degli atti presupposti, connessi e conseguenti, o la mera citazione di un atto nel corpo del ricorso stesso non sono sufficienti a radicarne l’impugnazione, in quanto i provvedimenti impugnati devono essere puntualmente inseriti nell’oggetto della domanda ed a questi devono essere direttamente collegate le specifiche censure.

12. Sentenza 3 maggio 2019 n. 303 – Est. De Col

Processo amministrativo- Conversione dell'atto di intervento ad adiuvandum in atto di assunzione in proprio del ricorso – Ammissibilità-Sussiste.

In ossequio alla teoria del raggiungimento dello scopo, se un soggetto che, legittimato a proporre direttamente impugnazione, propone invece atto di intervento ad adiuvandum, tale atto, se notificato e depositato nei termini, può essere convertito in atto di assunzione in proprio del ricorso al quale si era aderito, in applicazione del generale principio di conversione negoziale di cui all'art. 1424 cod. civ., applicabile anche agli atti processuali.

13. Sentenza 3 maggio 2019 n. 308 – Est. De Col

Processo amministrativo – riparto di giurisdizione – atti di macro-organizzazione – giurisdizione del GA.

Processo amministrativo - Rapporto tra atti di macro-organizzazione e atti gestionali sopravvenuti- Improcedibilità ricorso-Esclusione.

In materia di lavoro alle dipendenze della PA, tra gli atti di macro-organizzazione la cui cognizione è attribuita, ai sensi dell'art. 63 del d.lgs. n. 165/2001, al giudice amministrativo, rientrano quelli recanti la definizione delle linee fondamentali di organizzazione degli uffici, tra cui anche l'istituzione o l'accorpamento di uffici dirigenziali, i modi di conferimento della loro titolarità, la determinazione delle dotazioni organiche.

La mancata impugnazione da parte dei ricorrenti degli atti gestionali sopravvenuti non determina improcedibilità del gravame proposto avverso gli atti di macro-organizzazione in quanto i primi rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario ed esulano quindi dalla cognizione del giudice amministrativo.

14. Sentenza 14 maggio 2019 n. 327 – Est. Criscenti.

Giudizio di ottemperanza-Reclamo ex art.114 c.p.a.- Opponibilità in compensazione del credito retributivo da parte dell'Amministrazione debitrice in difetto dei requisiti della certezza e liquidità previsti dall'art.1243 c.c.- Esclusione.

Eccezione di prescrizione quinquennale del diritto di credito da rapporto di lavoro- Rilevabilità da parte del G.A. in sede di ottemperanza- anche ai sensi dell'art.8 c.p.a.- Esclusione.

In difetto di una liquidità non solo sostanziale del credito in base al titolo, ma anche processuale “stabilizzata”, va esclusa la compensazione giudiziale ex art.1243 c.c. quando ne sia contestata l’esistenza da parte del creditore principale. Da ciò consegue che il pagamento da parte del Commissario ad acta in luogo dell’amministrazione inadempiente deve avvenire nella forma integrale prevista dal titolo portato in esecuzione.

E’ precluso al G.A. -anche in sede di accertamento incidentale effettuato ai sensi dell’artt.8 c.p.a. l’accertamento sulla prescrizione del credito opposto in compensazione dall’Amministrazione, non potendo i limiti dell’accertamento incidentale sconfinare nella vera e propria tutela dei diritti e consistere, quindi, nella soluzione di controversie riservate all’Autorità giudiziaria ordinaria. Il sindacato giurisdizionale in questi casi deve ritenersi limitato al contenuto oggettivo degli atti, che siano fonte costitutiva o anche meramente ricognitiva di un diritto, senza che lo stesso possa estendersi ad ulteriori atti o fatti modificativi delle situazioni giuridiche, come usucapioni, prescrizioni, devoluzioni o manifestazioni atipiche di volontà contrattuale (cfr. in tal senso, Consiglio di Stato, sez. VI, 27 agosto 2014, n. 4337 e Id, 27 febbraio 2008, n. 713).

15. Sentenza 17 giugno 2019 n. 400 – Est. De Col

Processo amministrativo - Tutela in via amministrativa e giurisdizionale – Proponibilità di motivi diversi o ulteriori in sede giurisdizionale- Inammissibilità.

Procedimento disciplinare – Agenti di P.S. -Principio dell’immediatezza della contestazione e diritto di difesa – Applicabilità -Sussiste.

Il ricorso gerarchico e la tutela in via giurisdizionale si trovano in un rapporto di corrispondenza non rigidamente inteso per cui non possono proporsi motivi diversi da quelli dedotti con l’esperimento del primo rimedio, atteso che si deve tenere in debito conto la peculiarità dell’uno, affidato alla capacità conoscitive e non tecniche della parte interessata e dell’altro, alle competenze specificatamente tecniche dell’avvocato difensore, allorquando una censura sia stata solo accennata col rimedio amministrativo e non espressamente declinata quale motivo di gravame pacificamente sarà oggetto del ricorso dinanzi al giudice amministrativo.

Si applica l’art. 103 del DPR n. 3/1957 che sancisce il principio dell’immediatezza della contestazione al fine di garantire il rispetto del diritto di difesa al destinatario dell’addebito anche agli appartenenti alla Polizia di Stato sebbene il sistema sanzionatorio di riferimento preveda che le contestazioni disciplinari debbano avvenire entro un termine perentorio.

16. Sentenza 5 agosto 2019 n.502 - Est. De Col

Processo amministrativo - Giudizio di ottemperanza – Notificazione del titolo munito di formula esecutiva ex art.115 c.p.a.- Condizione di ammissibilità- Sussiste.

La pacifica applicabilità al giudizio di ottemperanza dell'art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996 rende necessaria, per l'esecuzione delle sentenze che recano condanna al pagamento di somme di denaro, l'apposizione della formula esecutiva.

E' pertanto inammissibile il ricorso per ottemperanza preceduto dalla notificazione della sentenza priva di formula esecutiva in l'art. 115 comma 3, c.p.a., a mente del quale "ai fini del giudizio di ottemperanza di cui al presente titolo non è necessaria l'apposizione della formula esecutiva" è norma di carattere generale, derogata dalla specifica disposizione di contabilità pubblica di cui all'art. 14 comma 1 del D.L. n. 669/1996, che riguarda l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali che condannano le pubbliche amministrazioni al pagamento di somme di denaro.

10) PUBBLICO IMPIEGO - CONCORSI PUBBLICI

1. Sentenza 11 febbraio 2019 n.79 - Est. De Col

Riconoscimento dello status di vittima del dovere – Presupposti- Differenze con il riconoscimento della causa di servizio.

Il concetto di vittima del dovere presenta caratteristiche speciali rispetto al genus della causa di servizio e deve quindi essere tenuto distinto da questo. Per il sorgere del diritto alla speciale elargizione prevista dalla legge per le vittime del dovere, non basta che l'evento letale sia connesso all'espletamento di funzioni d'istituto, ma occorre pure che sia dipendente da rischi specificamente attinenti a operazioni di polizia preventiva o repressiva o all'espletamento di attività di soccorso, occorrendo in sostanza che il rischio affrontato vada oltre quello ordinario connesso all'attività di istituto.

2. Sentenza 19 marzo 2019 n.164 – Est. Scianna

Forze Armate - Esercito - Provvedimento di cessazione dal servizio - Accertamento retroattivo dell'inidoneità permanente al servizio del militare - Mancata revoca del precedente decreto di collocamento a riposo nella categoria della riserva - Illegittimità - Sussiste – Fattispecie.

Il provvedimento di cessazione dal servizio dei militari, in applicazione delle disposizioni di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 599, ha natura interamente vincolata, concernendo dati e situazioni di servizio e non, ai quali la legge direttamente riconnette effetti specificamente determinati, una volta verificata la loro oggettiva sussistenza. All'amministrazione non spetta, dunque, alcun potere discrezionale in merito alla valutazione della situazione del dipendente, di modo che essa non può che prendere atto di quanto dichiarato dall'organo tecnico a ciò preposto ed applicare il conseguente regime giuridico. Nella specie, l'esito degli accertamenti sanitari cui il dipendente è stato sottoposto, modificano il quadro conoscitivo dell'amministrazione e, dunque, le circostanze di fatto poste a fondamento del provvedimento con il quale egli è stato collocato nella riserva. La circostanza, in altri termini, che la competente Commissione Medica Ospedaliera del Centro Militare di Medicina Legale accertò l'inidoneità permanente al servizio del militare (riconoscendo anzi l'inidoneità e le lesioni come dipendenti da causa di servizio), anche con riferimento alla data di collocamento a riposo a domanda, impone all'amministrazione la tempestiva e puntuale revoca in autotutela del precedente decreto dirigenziale di collocamento a riposo nella categoria della riserva.

3. Sentenza 1 aprile 2019 n. 200– Est. De Col

Forze Armate -Legittimità giudizio d'avanzamento in gradi dei militari - Deroga alle garanzie procedurali della L. 241/90 – Legittimità-Sussistenza.

La materia d'avanzamento in grado dei militari gode di uno speciale regime derogatorio degli obblighi di partecipazione procedimentale ex art. 10 bis e di motivazione ex art. 3 contemplati dalla L. 241/90 in virtù del rinvio alla disciplina di settore di cui al Titolo VII D.lgs. n. 66/2010 che esonera l'Amministrazione dall'esternare valutazioni analitiche o di dettaglio essendo sufficiente un semplice rinvio per relationem o un'indicazione sintetica delle ragioni poste a base del giudizio negativo. Ne deriva la legittimità del diniego dello stato di avanzamento del militare ancorché non preceduto dalla comunicazione del preavviso delle ragioni di rigetto.

4. Sentenza 15 aprile 2019 n. 238 -Est. De Col

Illecito demansionamento - Art. 2087 c.c.- Pubblico impiego non contrattualizzato.

Mobbing verticale- Rapporto di impiego pubblico- Caratteristiche.

Aspetti processuali mobbing- Elementi probatori.

Onere probatorio- Lavoratore- Datore di lavoro.

La sussistenza o meno dell'illecito da demansionamento, ossia l'applicabilità dell'art. 2087 c.c. (a cui può essere ricondotto normativamente l'illecito posto in essere della P.A., datrice di lavoro nei confronti del proprio personale) non può prescindere nel pubblico impiego, soprattutto non contrattualizzato, dalla rilevanza di altre regole, anche pubblicistiche, applicabili al rapporto di lavoro intercorrente tra le parti, privata e pubblica che tengano conto dei vincoli strutturali di conformazione al pubblico interesse.

Il mobbing c.d. verticale, nel rapporto di impiego pubblico, si sostanzia in una condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico, complessa, continuata e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del dipendente nell'ambiente di lavoro, che si manifesta con comportamenti intenzionalmente ostili, reiterati e sistematici, esorbitanti od incongrui rispetto all'ordinaria gestione del rapporto, espressivi di un disegno in realtà finalizzato alla persecuzione o alla vessazione del medesimo dipendente, tale da provocare un effetto lesivo della sua salute psicofisica.

Sul piano processuale, la condotta che dà luogo a mobbing deve essere allegata nei suoi elementi essenziali dal lavoratore, che non può limitarsi davanti al giudice a dolersi genericamente di essere vittima di un illecito, ovvero ad allegare l'esistenza di specifici atti illegittimi, ma deve quanto meno evidenziare qualche concreto elemento in base al quale il giudice, eventualmente, anche attraverso l'esercizio dei suoi poteri ufficiosi, possa verificare la sussistenza, nei suoi confronti, di un più complessivo disegno preordinato alla vessazione o alla prevaricazione.

Sotto il profilo del riparto dell'onere probatorio, qualificandosi la responsabilità in questione come avente natura contrattuale, rinvenendo il proprio presupposto nell'espletamento dell'attività lavorativa da parte del soggetto asseritamente leso e nella ritenuta violazione, da parte del datore di lavoro, dell'obbligo su di esso incombente ai sensi dell'art. 2087 c.c., alla luce dei principi affermati dall'art. 1218 c.c. grava sul lavoratore l'onere di provare la condotta illecita e il nesso causale tra questa e il danno patito, mentre incombe sul datore di lavoro il solo onere di provare l'assenza di una colpa a sé riferibile.

5. Sentenza 10 maggio 2019 n. 321 – Est. Scianna

Ricongiungimento familiare in ambito militare e applicazione di tale istituto ai conviventi more uxorio- Sussistenza.

L'istituto del ricongiungimento familiare in ambito militare, nel silenzio della legge 76/2916, può essere invocato non solo dai coniugi e dai soggetti uniti civilmente, ma deve ritenersi esteso anche ai conviventi di fatto in quanto la distinta considerazione costituzionale della convivenza e del rapporto coniugale, non esclude la comparabilità delle discipline riguardanti aspetti particolari

dell'una e dell'altro che possano presentare analogie, ai fini del controllo di ragionevolezza a norma dell'art. 3 della Costituzione. In questo caso l'elemento unificante tra le due situazioni è dato proprio dall'esigenza di tutelare il diritto all'unità familiare, nella sua accezione più ampia, collocabile, come si disse, tra i diritti inviolabili dell'uomo ai sensi dell'art. 2 della Costituzione. Di talché, l'esclusione della convivenza more uxorio - stabile ed accertata a mente della ripetuta legge 20 maggio 2016, n. 76 – dal novero delle situazioni che legittimano il ricongiungimento familiare, appare irragionevole.

6. Sentenza 29 maggio 2019 n.363 – Est. Caudullo

Ritardata assunzione conseguente ad annullamento di concorso pubblico-Quantificazione del danno secondo equità ex art.2056 c.c.- Condizioni.

Nell'ipotesi di omessa o ritardata assunzione, il danno risarcibile per equivalente non si identifica nella mancata erogazione della integrale retribuzione e della relativa contribuzione, non potendo non tenersi conto del fatto che per il periodo di mancata assunzione la parte ricorrente non ha dovuto impegnare le proprie energie nell'esclusivo interesse dell'amministrazione. In questo caso, il danno risarcibile può essere, quindi, quantificato equitativamente, in applicazione del combinato disposto degli artt. 2056, co. 1 e 2, e 1226 c.c., in una somma pari al 50 % delle retribuzioni che sarebbero state corrisposte al ricorrente nel periodo decorrente dalla data della mancata assunzione a quella dell'effettivo collocamento in servizio, con esclusione della parte variabile della retribuzione relativa alle funzioni e con esclusione di quanto, a qualsiasi titolo, percepito dall'interessato nel medesimo periodo per attività lavorative, che andrà appositamente accertato dalla amministrazione.

7. Sentenza 14 giugno 2019 n. 382 – Est. Scianna

Riconoscimento benefici vittime del dovere – Eccezionalità rispetto alle ordinarie mansioni lavorative- Legittimità del diniego-Sussiste.

L'operazione di soccorso stradale ovvero i rilievi successivi ad un incidente stradale rientra nella normale attività addestrativa o operativa di un appartenente alle forze dell'ordine non presentando, seppur svolta in condizioni avverse, i caratteri dell'eccezionalità di un rischio che vada oltre quello ordinario connesso all'espletamento di funzioni d'istituto, tale da non far sorgere il diritto alla speciale elargizione prevista dalla legge per le vittime del dovere.

8. Sentenza 17 giugno 2019 n. 385 – Est. Caudullo

Divieto di monetizzazione delle ferie maturate e non godute – Casi speciali di deroga.

Natura risarcitoria e contributiva dell'indennità sostitutiva – Incidenza.

Il carattere indisponibile del diritto alle ferie non esclude l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere un compenso sostitutivo anche oltre l'anno successivo a quello di spettanza atteso che il limite temporale rileva solo per l'ipotesi del congedo e non per quella differente della monetizzazione cui ha diritto il lavoratore che per causa a lui non imputabile non ha potuto fruirne nel termine normativamente previsto.

Ha natura mista l'indennità sostitutiva delle ferie non fruita avendo carattere risarcitorio nella misura in cui è volta a compensare il danno derivante dalla perdita di un bene della vita, il riposo, al cui soddisfacimento l'istituto delle ferie è preordinato e, funzione retributiva atteso che costituisce il corrispettivo dell'attività lavorativa resa in un periodo che pur retribuito avrebbe dovuto essere non lavorato. Soggiace a rivalutazione in quanto debito di valore l'indennità sostitutiva, attesa la sua natura risarcitoria sulla quale sono dovuti gli interessi legali (contrariamente il bene della vita alla cui tutela è posta, il recupero delle energie psicofisiche, subirebbe un'ingiustificata riduzione), mentre la sua funzione retributiva riflette la sua incidenza sul trattamento di fine rapporto, sul calcolo degli accessori di legge o sul trattamento contributivo ovvero su ogni altro aspetto di tipo retributivo.

9. Sentenza 22 giugno 2019 n. 425– Est. Caudullo

Giurisdizione e competenza – Silenzio della P.A. – Silenzio- inadempimento – Ricorso per ottenere l'adozione da parte della P.A. di un provvedimento di stabilizzazione del rapporto di lavoro, ex art. 20, comma 1, del D.lgs. n. 75/2017 – Controversie in materia – Giurisdizione del G.A. – Sussiste.

Silenzio della P.A. – Silenzio- inadempimento – Ricorso per ottenere l'adozione da parte della P.A. di un provvedimento di stabilizzazione del rapporto di lavoro, ex art. 20, comma 1, del D.lgs. n. 75/2017 – Inammissibilità – Ragioni.

Rientra nella giurisdizione del G.A. e non in quella del G.O. una controversia avente ad oggetto l'impugnazione del silenzio osservato dalla P.A. in ordine ad una istanza, avanzata da un dipendente, tendente ad ottenere la stabilizzazione del rapporto di lavoro ex art. 20, comma 1, del D.lgs. n. 75/2017; in tal caso, infatti, la posizione soggettiva sottesa all'istanza è di interesse legittimo, corrispondente al mancato esercizio di un potere facoltativo della P.A., e non di

diritto soggettivo, cui farebbe da contraltare un obbligo all'assunzione da parte del datore di lavoro, una volta accertati i presupposti di legge.

E' inammissibile un ricorso proposto innanzi al G.A., per ottenere l'annullamento del silenzio osservato dalla P.A. in ordine ad una istanza, avanzata da un dipendente, tendente ad ottenere la stabilizzazione del rapporto di lavoro ex art. 20, comma 1, del D.lgs. n. 75/2017; in tal caso, infatti, è insussistente il presupposto necessario ad attivare il procedimento per silentium, mancando un obbligo di provvedere in capo alla P.A. a cui quest'ultima si sia resa inadempiente.

10. Sentenza 17 luglio 2019 n. 456- Est. Scianna

Affidamento incarico di responsabile di servizio extra pianta organica ex art.110 comma 1 T.U.E.L.- Presupposti – Eccezionalità dei casi in cui la P.A. può rivolgersi all'esterno.

Procedura selettiva per l'affidamento incarico di responsabile di servizio assunta senza ricognizione di professionalità presenti all'interno della struttura dell'Ente e senza motivazione-Illegittimità- Sussiste.

La procedura finalizzata alla copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, mediante contratto a tempo determinato, ai sensi dell'art. 110 comma 1 del TUEL, non può derogare dal rispetto delle prescrizioni dell'articolo 19, comma 6, del D.lgs. 165/2001, il quale fornisce due fondamentali e correlate indicazioni: a) l'incarico può essere conferito a soggetti esterni a condizione che la correlata professionalità sia "non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione"; occorre, quindi, preliminarmente dimostrare, l'assenza totale nei ruoli dell'amministrazione di persone aventi la professionalità necessaria; b) gli "incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione", la quale è funzionale alla verifica della particolare e comprovata qualificazione professionale, richiesta ai funzionari da sottoporre a selezione, e della insussistenza di professionalità equivalenti all'interno dell'ente, anche ai fini del controllo della Corte dei Conti sugli atti di conferimento dei predetti incarichi.

La possibilità di ricorrere a personale esterno è ammessa nei limiti ed alle condizioni in cui la legge la preveda, stante che tutte le forme di esternalizzazione dell'attività pubblica quali le consulenze, le collaborazioni esterne, i contratti a tempo determinato, hanno la comune e generale funzione di acquisire professionalità qualitativamente e quantitativamente assenti nella pubblica

amministrazione, oppure quella di sopperire ad esigenze eccezionali ed impreviste, di natura transitoria.

E' illegittima la delibera con cui un Comune ha attivato la procedura di cui all'art. 110 comma 1 del TUEL senza tenere in alcun modo conto della circostanza relativa alla presenza nel proprio organico dei ricorrenti, dipendenti a tempo indeterminato la cui idoneità professionale a ricoprire l'incarico in discorso non è mai stata contestata e, dall'altro, che non ha assolto minimamente all'onere di esplicitare le ragioni per cui si è ritenuto di dover ricorrere alla procedura in discorso.

11. Sentenza 2 agosto 2019 n.494 – Est. Caudullo

Concorsi a pubblici impieghi - Titoli - Punteggio per semestri di attività - Arrotondamento operato dalla commissione - In mancanza di previsione nel bando - Illegittimità - Sussiste - Fattispecie.

Risarcimento del danno da mancata o tardiva esecuzione- Valutazione equitativa- Necessità-Sussiste.

Laddove l'avviso pubblico di selezione di personale, per soli titoli, preveda un punteggio per ogni semestre di attività senza un meccanismo di arrotondamento ai fini dell'attribuzione del punteggio per periodi inferiori ad un semestre, è illegittimo l'arrotondamento arbitrariamente operato dalla commissione, comportando una grave alterazione del sistema voluto dalla lex specialis.

Nelle ipotesi di omessa o ritardata assunzione, il danno risarcibile per equivalente non si identifica nella mancata erogazione della integrale retribuzione e della relativa contribuzione, non potendo non tenersi conto del fatto che per il periodo di mancata assunzione la parte ricorrente non ha dovuto impegnare le proprie energie nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, ma ha potuto rivolgerle alla cura di ogni altro interesse, sia sul piano lavorativo che del perfezionamento culturale e professionale. Ne consegue che il danno risarcibile può essere, quindi, quantificato equitativamente, in applicazione del combinato disposto degli artt. 2056, co. 1 e 2, e 1226 c.c., in una somma pari al 50 % delle retribuzioni che sarebbero state corrisposte alla ricorrente dalla data della stipula del contratto con la controinteressata alla data di pubblicazione della presente sentenza.

12. Sentenza 4 settembre 2019 n. 541 – Est. Scianna

Mobilità volontaria tra dipendenti della P.A. – Giurisdizione G.O. – Sussistenza.

Le procedure concorsuali per l'assunzione, riservate alla giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 63 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono quelle preordinate alla costituzione ex novo dei rapporti di lavoro, involgenti l'esercizio del relativo potere pubblico, dovendo il termine "assunzione" intendersi estensivamente, comprese le procedure riguardanti soggetti già dipendenti di pubbliche amministrazioni, ma solo ove dirette a realizzare la novazione del rapporto con inquadramento qualitativamente diverso dal precedente

Ne deriva che le controversie afferenti alle procedure di mobilità volontaria che comportino una mera modificazione soggettiva del rapporto di lavoro, rientrano nella giurisdizione generale del giudice ordinario di cui al primo comma del ripetuto art. 63 del D.lgs. 165/2001. Infatti tale modificazione soggettiva del rapporto di lavoro con il consenso di tutte le parti integra una cessione del contratto, per cui la giurisdizione sulla controversia ad essa relativa spetta al giudice ordinario.

13. Sentenza 19 settembre 2019 n. 563 – Est. Scianna

Concorso pubblico – Utilizzo precedenti graduatorie- Applicabilità alle aziende del SSN- Art. 3 comma 61 della L. 24/12/2003 n. 350 - Procedura concorsuale e “previo accordo”- Condizioni.

Scorrimento di graduatoria e nuovo concorso – Inversione rapporto regola ed eccezione.

Le aziende del Servizio Sanitario soggiacciono come tutte le amministrazioni pubbliche, alla luce dell'art. 36 comma 2 del D.lgs. 165/2001, all'applicazione dell'art. 3, comma 61 della L. 24/12/2003, n. 350, facendo salva la posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato, con la sola eccezione per le procedure selettive, bandite a decorrere dal 1° gennaio 2020, concernenti l'assunzione di personale medico, tecnico- professionale e infermieristico per i quali si limita l'utilizzo delle graduatorie concorsuali per la sola copertura dei posti messi a concorso senza possibilità di attingere per queste sole categorie di lavoratori alle graduatorie preesistenti.

Per “previo accordo” che le amministrazioni tra loro raggiungono al fine di reclutare proprio personale, attingendo alle graduatorie preesistenti provenienti da altre aziende, non s'intende quello sottoscritto prima della definizione del concorso bensì anche quello successivo all'approvazione della graduatoria benché intervenga prima dell'utilizzazione della stessa.

È invertito il tradizionale rapporto regola ed eccezione tra concorso e scorrimento di graduatoria preesistente, divenendo quest'ultimo regola generale, la cui deroga a favore dell'eccezionale indizione di un nuovo concorso deve

essere adeguatamente motivata circa il sacrificio imposto ai concorrenti idonei rispetto alle preminenti esigenze d'interesse pubblico.

14. Sentenza 23 settembre 2019 n. 572 – Est. Scianna

Natura del piano del fabbisogno del personale- Atto di macro-organizzazione – Ragioni e rapporti con la dotazione organica.

Risorse finanziarie sotto soglia normativa – Lesione dell'interesse legittimo alla stabilizzazione.

Termine per l'impugnazione delle deliberazioni ex art. 124 T.U.E.L. – Dies a quo.

Tardiva impugnazione del piano del fabbisogno del personale e inammissibilità per carenza d'interesse rispetto agli atti successivi – Rapporti.

Il piano del fabbisogno del personale non è un atto di natura meramente programmatica privo di effetti lesivi immediati per la cui esecuzione è necessaria l'emanazione di atti di gestione bensì insieme alla quantificazione delle risorse finanziarie destinate alla sua attuazione costituisce un atto di macro-organizzazione affidato alle scelte discrezionali attinenti al merito del potere di autorganizzazione dell'ente ai fini del raggiungimento degli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini che devono ispirare l'organizzazione degli uffici ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. n. 165/2001. Il piano del fabbisogno precede e costituisce presupposto della successiva fase dell'assunzione, sostituendo il tradizionale assetto organizzativo della dotazione organica, atteso che in virtù della riforma introdotta dal D.lgs. n. 75/2017 che ha modificato l'art. 6 del D.lgs. n. 165/2001 è diventato uno strumento strategico per l'individuazione delle esigenze di personale senza, tuttavia, far venir meno del tutto la dotazione organica, quale conseguenza delle scelte compiute dall'Amministrazione col piano del fabbisogno.

Sebbene l'attivazione delle procedure di stabilizzazione dei lavoratori sia rimessa alla discrezionalità dell'ente preordinata alla prioritaria tutela dell'interesse pubblico ciò non esclude che ad una quantificazione delle risorse finanziarie inferiori ai limiti previsti dalla legge vigente corrisponda la lesione dell'interesse legittimo dei precari alla loro stabilizzazione.

È tardiva l'impugnazione delle deliberazioni pubblicate ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. oltre il primo giorno successivo a quello ultimo di scadenza del periodo di pubblicazione di legge atteso che il termine per l'impugnazione decorre dal sedicesimo giorno dall'inizio della pubblicazione.

È inammissibile per carenza d'interesse il ricorso avverso gli atti di avvio delle procedure di reclutamento allorquando il piano del fabbisogno è stato impugnato tardivamente atteso che costituiscono fasi attuative ed esecutive di quanto deliberato col piano e dal cui annullamento i ricorrenti non potrebbero trarre alcun vantaggio.

15. Sentenza 16 dicembre 2019, n. 726 – Pres. Est. Criscenti

Professioni turistiche - Competenza legislativa statale nella materia concorrente delle professioni.

Professioni turistiche – Guida turistica - Abilitazione – Validità su tutto il territorio nazionale.

Professioni turistiche – Guida turistica – Abilitazione – Regione e Città Metropolitana - Procedura di indizione – Mancanza di leggi-cornice e principi fondamentali sull'accesso alla professione – Illegittimità.

La disciplina delle professioni turistiche rientra nella materia “professioni” di cui all’art. 117, terzo comma, Cost. (v., da ultimo, Corte cost., n. 178/2014). Ne consegue che è lo Stato legittimato a dettare i principi generali in materia e, precisamente, norme in tema di individuazione dei profili professionali, requisiti e titoli necessari per l'esercizio di tali professioni, definizione degli ordinamenti didattici, istituzione di albi, rientrando nella competenza delle Regioni solo la disciplina di dettaglio e di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale.

Il frazionamento su base regionale dell'accesso alla professione di guida turistica è stato espunto dall'ordinamento con la l. 6 agosto 2013, n. 97 – Legge europea 2013, che all’art. 3, rubricato «Disposizioni relative alla libera prestazione e all'esercizio stabile dell'attività di guida turistica da parte dei cittadini dell'Unione europea. Caso EU Pilot 4277/12/MARK», stabilisce “L’abilitazione alla professione di guida turistica è valida su tutto il territorio nazionale. Ai fini dell'esercizio stabile in Italia dell'attività di guida turistica, il riconoscimento ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, della qualifica professionale conseguita da un cittadino dell'Unione europea in un altro Stato membro ha efficacia su tutto il territorio nazionale”. Il nuovo regime in atto vigente prevede, dunque, un’abilitazione generale, unica e valida su tutto il territorio nazionale, cui è parificato, per le regole su libertà di stabilimento e prestazione di lavoro, il cittadino UE abilitato in altro Stato membro.

Nel settore delle professioni turistiche, la mancata indicazione, dal 2013 ad oggi, da parte del legislatore statale di uniformi requisiti di accesso alla professione di

guida ha comportato un arresto nella indizione delle procedure di abilitazione, cui non è possibile porre rimedio a livello regionale (e provinciale), anche in ragione dell'interferenza con la materia della "concorrenza", di esclusiva competenza statale.

11) SICUREZZA PUBBLICA- ARMI- DASPO

1. Sentenza 15 aprile 2019 n. 241 -Est. Caudullo

Provvedimento amministrativo - Mancata espressa menzione della delega nel provvedimento del viceprefetto- Illegittimità-Esclusione.

Discrezionalità Autorità di Pubblica Sicurezza nella valutazione dei requisiti di affidabilità del soggetto per uso e custodia armi- Art. 11-39- 43 T.U.L.P.S.- Onere motivazionale.

Divieto e revoca porto d'armi- parentela con soggetti controindicati.

Art. 39 R.D. 773/1931- Obbligo di comunicare avvio del procedimento.

Non è causa di annullamento per incompetenza la mancata espressa menzione della delega nel provvedimento adottato dal viceprefetto o vice prefetto aggiunto, posto che la possibilità per tale figura dirigenziale di sostituire il Prefetto, e quindi adottare atti in sua vece, deriva direttamente dalla legge.

Ai fini della revoca dell'autorizzazione e del divieto di detenzione di armi e munizioni, non è necessario che sia stato accertato un determinato abuso delle armi da parte del soggetto istante, ma è sufficiente la sussistenza di circostanze che dimostrino come questi non sia del tutto affidabile al loro uso; ne consegue che, stante l'ampia discrezionalità dei provvedimenti inibitori, non è neppure necessario un particolare onere motivazionale, bastando piuttosto che nei provvedimenti siano presenti elementi idonei a far ritenere che le valutazioni effettuate dall'Autorità non siano irrazionali o arbitrarie.

Legittimamente l'amministrazione adotta un provvedimento di divieto di detenzione armi o di revoca del porto d'armi ad un soggetto legato da rapporti di parentela con soggetti controindicati, nel timore che questi possano esigere, vantando diritti morali, aiuto da parte dei propri congiunti, anche solo nella fornitura delle armi.

Ai sensi dell'art. 39 del R.D. n. 773/1931, il divieto di detenzione delle armi, in considerazione della sua natura precauzionale e preventiva, è caratterizzato dall'urgenza e non comporta l'obbligo di comunicare l'avvio del procedimento ex art. 7 della Legge n. 241/1990.

2. Sentenza 13 settembre 2019 n. 544 – Est. De Col

Mancata denuncia di munizioni – Revoca del porto d'armi

Detenzione abusiva di armi (art. 687 c.p.) – Non punibilità per particolare tenuità del fatto.

La mancata denuncia di munizioni non può essere considerata una mera inadempienza formale, ma costituisce una non trascurabile dimenticanza, sintomo di inaffidabilità, che giustifica sul piano amministrativo la revoca del porto d'armi.

L'archiviazione del reato di cui all'art.697 c.p. disposta per la particolare tenuità del fatto (art. 131 bis c.p.) è irrilevante ai fini della revoca del porto d'armi. L'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto presuppone la sussistenza del reato in tutte le sue componenti soggettive ed oggettive: una volta riscontrato esistente, il fatto rimarrà anti giuridico, ma non andrà incontro a sanzione solo perché di modesta lesività.



Tribunale amministrativo Regionale della Calabria
Sezione staccata di Reggio Calabria

Il Presidente

3. Appendice statistica

RICORSI DEPOSITATI PER SINGOLO T.A.R.



TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI	2015	2015 %	2016	2016 %	2017	2017 %	2018	2018 %	2019	2019%
Lazio	16.715	27,08%	16.620	30,46%	14.305	29,46%	16.263	34,82%	17.087	33,59%
Piemonte	1.454	2,36%	1.325	2,43%	1.245	2,56%	1.129	2,42%	1.123	2,21%
Valle d'Aosta	65	0,11%	67	0,12%	59	0,12%	50	0,11%	51	0,10%
Lombardia	5.560	9,01%	4.586	8,40%	4.270	8,79%	4.088	8,75%	3.758	7,39%
Trento	471	0,76%	340	0,62%	256	0,53%	288	0,62%	182	0,36%
Bolzano	305	0,49%	336	0,62%	294	0,61%	289	0,62%	251	0,49%
Veneto	1.835	2,97%	1.611	2,95%	1.507	3,10%	1.486	3,18%	1.479	2,91%
Friuli V. G.	503	0,81%	501	0,92%	396	0,82%	396	0,85%	399	0,78%
Liguria	1.148	1,86%	1.040	1,91%	932	1,92%	875	1,87%	939	1,85%
Emilia Romagna	1.518	2,46%	1.378	2,53%	1.321	2,72%	1.320	2,83%	1.335	2,62%
Toscana	2.087	3,38%	1.779	3,26%	1.722	3,55%	1.769	3,79%	1.671	3,28%
Umbria	1.004	1,63%	490	0,90%	510	1,05%	650	1,39%	999	1,96%
Marche	814	1,32%	765	1,40%	671	1,38%	615	1,32%	574	1,13%
Abruzzo	1.059	1,72%	1.048	1,92%	972	2,00%	732	1,57%	948	1,86%
Molise	472	0,76%	432	0,79%	535	1,10%	482	1,03%	392	0,77%
Campania	9.546	15,47%	8.265	15,15%	7.094	14,61%	7.251	15,52%	7.159	14,07%
Puglia	4.915	7,96%	3.487	6,39%	3.006	6,19%	1.509	3,23%	3.323	6,53%
Basilicata	1.082	1,75%	625	1,15%	617	1,27%	582	1,25%	579	1,14%
Calabria	3.273	5,30%	2.605	4,77%	2.404	4,95%	1.738	3,72%	2.765	5,43%
Sicilia	6.877	11,14%	6.198	11,36%	5.382	11,08%	4.802	10,28%	4.931	9,69%
Sardegna	1.020	1,65%	1.067	1,96%	1.057	2,18%	394	0,84%	929	1,83%
TOTALI	61.723	100%	54.565	100%	48.555	100%	46.708	100%	50.874	100%

T.A.R. RC - Attività 2010 - 2019 per classificazione (secondo i codici ISTAT)										
Classificazione	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Accesso ai documenti	45	34	34	31	27	67	72	34	28	36
Agricoltura e foreste	17	4	6	10	1	0	0	3	0	1
Ambiente	9	5	2	1	4	1	0	2	4	2
Antichità e belle arti	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0
Appalti pubblici di lavori servizi e forniture	67	54	53	38	40	44	32	24	24	25
Autorità indipendenti	4	0	2	1	0	0	2	6	1	0
Autorizzazioni e concessioni	19	30	37	41	38	51	49	49	43	56
Caccia e pesca	22	12	16	12	1	2	1	2	1	0
Carabinieri	5	3	7	5	3	5	1	0	0	2
Cinematografia, teatro, spettacoli, sport, turismo	3	3	1	0	0	0	0	1	0	0
Cittadinanza	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Commercio, artigianato	8	17	7	10	8	2	4	0	0	4
Comune e provincia	2	10	19	53	42	42	35	18	13	13
Demanio statale e regionale	23	14	7	7	6	1	1	5	0	3
Edilizia ed urbanistica	143	122	129	129	94	176	111	89	130	110
Elezioni	5	3	3	2	3	3	1	2	2	1
Enti pubblici in generale	4	1	1	5	2	10	0	3	1	0
Esecuzione del giudicato	68	94	123	154	328	419	335	320	214	233
Espropriazione per pubblica utilità	26	22	23	12	9	9	6	4	4	2
Farmacia	2	1	4	2	0	0	2	0	4	5
Forze armate	0	2	1	3	3	1	0	2	1	6
Industria	1	2	2	2	0	0	1	0	0	0
Inquinamento	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1
Istruzione	23	15	18	13	6	6	7	10	2	10
Leva militare	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
Magistrati	0	2	2	0	1	1	0	0	0	0
Non classificabili	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
Notai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ordinanze contingibili ed urgenti	0	3	0	2	0	1	4	2	4	3
Polizia di stato	21	17	9	11	9	3	0	1	4	10
Professioni e mestieri	30	30	19	13	16	17	8	9	10	9
Pubblico impiego	111	62	80	92	61	33	60	41	39	54
Regione	3	2	4	7	9	8	4	1	3	2
Regolamento di competenza	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Revocazione (giudizio)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Servizi pubblici	8	8	9	4	6	8	5	2	4	0
Servizio sanitario	27	10	11	11	5	8	2	3	3	3
Sicurezza pubblica	66	69	94	67	86	92	93	118	88	148
Stranieri	26	87	32	19	41	37	25	25	21	12
Università degli studi	3	10	6	1	2	0	0	1	0	4
Vittime del dovere	4	2	0	5	5	0	1	1	0	0
Classificazione non indicata	0	8	0	0	0	1	77	14	4	10
TOTALE	796	758	767	767	858	1.049	940	792	653	759

Riepilogo annuale sopravvenienze e provvedimenti pubblicati

ANNI	RICORSI DEPOSITATI	PROVVEDIMENTI ISTRUTTORI		PROVVEDIMENTI CAUTELARI	SENTENZE (A)	SENTENZE BREVI (B)	DECRETI DECISORI (C)	DECRETI INGIUNTIVI (D)	TOTALE A + B + C + D
		PRESIDENZIALI	COLLEGIALI						
2013	767	135	181	304	486	73	1.175	8	1.742
2014	858	15	126	291	631	87	372	13	1.103
2015	1.049	3	99	319	882	227	206	5	1.320
2016	940	1	57	187	1.063	179	812	8	2.062
2017	792	4	197	217	695	93	479	1	1.268
2018	653	5	135	218	549	68	325	3	945
2019	759	2	118	263	580	52	487	0	1.119

Confronto attività giurisdizionale 2018 – 2019




Dettaglio attività giurisdizionale 2019

Riepilogo dei ricorsi pendenti al 31/12/2019

Anno deposito	Ricorsi depositati	Ricorsi pendenti
<2004	32.125	9
2004	1.994	1
2005	1.290	0
2006	1.286	0
2007	1.315	2
2008	1446	3
2009	786	3
2010	799	5
2011	758	3
2012	767	4
2013	767	17
2014	858	88
2015	1.049	181
2016	940	155
2017	792	175
2018	653	208
2019	759	576
TOTALI	48.834	1.430


Distribuzione ricorsi pendenti



Statistiche sull'abbattimento del contenzioso pendente

Numero ricorsi pendenti		Decremento annuo arretrato	Decremento annuo arretrato (percentuale)
Data	Numero		
Pendenti al 31/12/2013	4.181	-----	-----
Pendenti al 31/12/2014	4.019	– 162	– 4,03 %
Pendenti al 31/12/2015	3.799	– 220	– 5,47 %
Pendenti al 31/12/2016	2.665	– 1.132	– 29,85 %
Pendenti al 31/12/2017	2.152	– 515	– 19,32 %
Pendenti al 31/12/2018	1.775	– 377	– 17,52 %
Pendenti al 31/12/2019	1.430	– 345	– 19,44 %

Abbattimento annuo



Riepilogo dettagliato dei provvedimenti pubblicati nell'anno 2019

Riepilogo dettagliato provvedimenti monocratici

Tipo provvedimento	Numero
H) Decreti decisori (perenzione)	445
I) Altri decreti decisori	42
L) Totale decreti decisori (H + I)	487
M) Decreti ingiuntivi	0
N) Decreti cautelari	62
O) Decreti presidenziali	122
P) Ordinanze presidenziali	1

Giudizi con rito camerale (Ottemperanza, Silenzio, Accesso)	Numero
Ricorsi pendenti al 31/12/2018	202
Ricorsi 2019 depositati	291
Ricorsi trattati	291
Ricorsi definiti	299
Ricorsi pendenti al 31/12/2019	194

Attività di udienza e camerale	Numero
Udienze pubbliche	20
Camere di consiglio	21

Notizie sulle pronunce emesse

ANNO 2019

NOTIZIE SULLE ORDINANZE EMESSE E SULLE DECISIONI PUBBLICATE			
1. ordinanze emesse			
1.1	Sospensioni dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati	Sospensiva accolta	71
		Sospensiva respinta	127
1.2	Istruttorie collegiali (Ordinanze collegiali, sentenze interlocutorie, provvedimenti di proroga termini, e chiarimenti agli ausiliari)		150
1.3	Istruttorie presidenziali		2
1.4	Rinvii (ad altro organo di giustizia Amministrativa, alla Corte Costituzione)		2
1.5	Altre (Decreti Cautelari)		62
TOTALE			414

NOTIZIE SULLE DECISIONI PUBBLICATE			
2. Decisioni Pubblicate			
2.1	Interlocutorie		
	2.1.1	Istruttorie	1
	2.1.2	Liquidazione compenso	99
2.2	Dichiarative		
	2.2.1	Difetto di giurisdizione	17
	2.2.2	Incompetenza	3
	2.2.3	Irricevibilità	27
	2.2.4	Inammissibilità	108
	2.2.5	Cessazione della materia del contendere	38
	2.2.6	Improcedibilità	61
	2.2.7	Rinunzia al giudizio	3
	2.2.8	Perenzione	445
	2.2.9	Decadenza	0
	2.2.10	Nullità	0
	2.2.11	Interruzione	3
	2.2.12	Estinzione	37
	2.2.14	Decreti decisori	487
TOTALE			1.329
3.	Sul merito		
	3.1	Accoglimento	289
	3.2	Rigetto	179
TOTALE			468
TOTALE (2+3)			1.797

Personale di magistratura in servizio all'1/01/2019

NOME E COGNOME	Qualifica
Caterina Criscenti	<i>Presidente</i>
Agata Gabriella Caudullo	<i>Referendario</i>
Andrea De Col	<i>Referendario</i>
Emanuela Traina ¹	<i>Referendario</i>
Antonino Scianna	<i>Referendario</i>

¹ Assegnata temporaneamente al T.A.R. Lazio, Roma, dall'1/01/2019.

Personale di magistratura in servizio all'1/01/2020

NOME E COGNOME	Qualifica
Caterina Criscenti	<i>Presidente</i>
Agata Gabriella Caudullo	<i>Referendario</i>
Andrea De Col	<i>Referendario</i>
Antonino Scianna	<i>Referendario</i>

PERSONALE DI SEGRETERIA IN SERVIZIO ALL'1/1/2019

COGNOME E NOME	QUALIFICA	POSIZIONE
Alvaro Pasquale	Dirigente	ruolo
Verduci Margherita	Area III	ruolo
Nassis Costantino	Area III	ruolo
Volpe Antonio Mario ¹	Area III	ruolo
Putortì Elisabetta	Area II	ruolo
Ficara Elena Ida	Area II	ruolo
Musarra Riccardo	Area II	ruolo
Iriti Antonino Eugenio	Area II	ruolo
Fragale Giuseppe	Area II INFORMATICO	ruolo
Campolo Angela	Area II	ruolo
Pileio Antonino	Area II	ruolo
Polimeni Consolato	Area II	ruolo
Periti Valerio	Area II	ruolo
Manti Giuseppe Rosario	Area I	ruolo
Macheda Giuseppe	Area I	ruolo
Viterisi Fortunato	Area I	ruolo

¹ Collocato a riposo dall'1/10/2019.

PERSONALE DI SEGRETERIA IN SERVIZIO ALL'1/1/2020

COGNOME E NOME	QUALIFICA	POSIZIONE
Alvaro Pasquale	Dirigente	ruolo
Verduci Margherita	Area III	ruolo
Nassis Costantino	Area III	ruolo
Putortì Elisabetta	Area II	ruolo
Ficara Elena Ida	Area II	ruolo
Musarra Riccardo	Area II	ruolo
Iriti Antonino Eugenio	Area II	ruolo
Fragale Giuseppe	Area II INFORMATICO	ruolo
Campolo Angela	Area II	ruolo
Pileio Antonino	Area II	ruolo
Polimeni Consolato	Area II	ruolo
Periti Valerio	Area II	ruolo
Manti Giuseppe Rosario	Area I	ruolo
Macheda Giuseppe	Area I	ruolo
Viterisi Fortunato	Area I	ruolo